



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.6.2016
COM(2016) 411 final

2016/0190 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione)

{SWD(2016) 207 final}

{SWD(2016) 208 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta è una rifusione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ("regolamento Bruxelles II bis").

Il regolamento Bruxelles II bis è la pietra angolare della cooperazione giudiziaria nelle questioni familiari nell'Unione europea. Stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale nei casi transfrontalieri. Facilita la libera circolazione nell'Unione delle decisioni, degli atti pubblici e degli accordi fissando disposizioni relative al loro riconoscimento e alla loro esecuzione negli altri Stati membri. Dal 1° marzo 2005 si applica a tutti gli Stati membri¹ ad eccezione della Danimarca².

Dieci anni dopo l'entrata in applicazione del regolamento, la Commissione ne ha valutato il funzionamento nella pratica e esaminato le modifiche necessarie nella relazione sulla sua applicazione adottata nell'aprile 2014³ nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT). Ad oggi inoltre la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata 24 volte sull'interpretazione del regolamento e anche di questo tiene conto la relazione..

L'obiettivo della rifusione è sviluppare ulteriormente lo spazio europeo di giustizia e diritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca, eliminando gli ostacoli residui alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie conformemente al principio del reciproco riconoscimento, e proteggere meglio l'interesse superiore del minore semplificando le procedure e rendendole più efficaci.

Gli orientamenti politici della Commissione Juncker⁴ hanno sottolineato che occorre migliorare progressivamente la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'UE per tenerla al passo con un'epoca in cui sempre più cittadini viaggiano, si sposano e fanno figli in altri paesi dell'Unione, gettando ponti tra i diversi ordinamenti giudiziari e assicurando quel riconoscimento reciproco delle sentenze che agevola i cittadini nell'esercizio dei propri diritti in tutta l'Unione.

Sebbene, in linea generale, si ritenga che il regolamento funzioni bene, dalla consultazione con i portatori di interessi e da una serie di studi sono emerse varie lacune nel suo attuale funzionamento, cui è opportuno porre rimedio. Dei due settori coperti dal regolamento, ossia

¹ Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo tale data, il regolamento si applica dalla data di adesione (Bulgaria e Romania: 1° gennaio 2007; Croazia: 1° luglio 2013).

² La Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento, e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

³ COM(2014) 225 final.

⁴ Un nuovo inizio per l'Europa - Il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico. Orientamenti politici per la prossima Commissione europea, Jean-Claude Juncker, Strasburgo, 15 luglio 2014.

la materia matrimoniale e la materia della responsabilità genitoriale, il secondo presenta problemi gravi da affrontare con urgenza.

Per quanto riguarda la materia matrimoniale, allo stadio attuale pochi elementi (comprese le statistiche) attestano l'esistenza di problemi, pertanto è difficile stabilire con precisione se sia necessario intervenire e in qual misura, e fare una scelta pienamente informata tra le eventuali opzioni considerate. Inoltre, dall'adozione del regolamento Bruxelles II bis sono stati adottati tre strumenti dell'UE che facilitano il trattamento delle questioni matrimoniali in caso di divorzio di coppie internazionali. Il regolamento Roma III⁵ contiene norme sulla legge applicabile al divorzio, mentre il regolamento sulle obbligazioni alimentari⁶ concerne la competenza e la legge applicabile in materia di obbligazioni alimentari nei confronti dei coniugi e dei figli. Infine, più di recente il Consiglio ha autorizzato una cooperazione rafforzata per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali delle coppie internazionali⁷.

Sostanzialmente sono sei le lacune principali individuate in materia di responsabilità genitoriale:

Procedura per il ritorno del minore

Nei casi di sottrazione di minori la tempestività è fondamentale affinché la procedura per il ritorno del minore vada a buon fine. Non sempre però è possibile garantire il ritorno immediato del minore. Il procedimento di ritorno può rivelarsi inefficace per vari motivi. Il termine di sei settimane per l'emanazione del provvedimento di ritorno è inadeguato nella pratica poiché né giudici né operatori del diritto sanno esattamente se si applichi a ciascuna fase, comprese le impugnazioni e perfino l'esecuzione della decisione sul ritorno. Inoltre l'attuale regolamento non fissa un termine per il trattamento della domanda da parte dell'autorità centrale ricevente. I problemi di rispetto del termine sono riconducibili in particolare al fatto che la legislazione nazionale non limita il numero di impugnazioni proponibili avverso un provvedimento di ritorno. I ritardi di trattamento dei casi sono anche ascrivibili alla scarsa specializzazione, in diversi Stati membri, delle autorità giurisdizionali che si occupano delle domande di ritorno. I casi di sottrazione transfrontaliera sono complessi e sensibili e se a trattarli sono tutte le autorità giurisdizionali locali competenti in materia di diritto di famiglia, il singolo giudice vi si imbatte solo raramente. Di conseguenza avrà poca familiarità con le procedure e le disposizioni applicabili e poche possibilità di mantenere contatti con altre giurisdizioni dell'UE secondo modalità assodate, e di rafforzare così la fiducia reciproca.

Segue poi il cosiddetto "meccanismo della prevalenza", che si aggiunge a quanto previsto dalla convenzione dell'Aia del 1980⁸ con l'intento di produrre un effetto deterrente maggiore

⁵ Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 343 del 29.12.2010, pag. 10).

⁶ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

⁷ Il 3 marzo 2016 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, e ha presentato due regolamenti di esecuzione. Il Consiglio ha adottato la decisione il 9 giugno 2016.

⁸ Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ("convenzione dell'Aia del 1980").

contro il potenziale genitore che sottrae il minore e stabilisce la procedura da seguire dopo che ai sensi dell'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980 è stato emesso un provvedimento contro il ritorno nello Stato di rifugio. L'applicazione di tale meccanismo si è rivelata difficile in quanto il procedimento di affidamento non si svolge nello Stato membro in cui si trova il minore e il genitore che lo ha sottratto tende a non cooperare. In particolare, diventa più difficile ascoltare il minore.

Collocamento del minore in un altro Stato membro

L'autorità giurisdizionale o di altro tipo che intende collocare il minore in una famiglia affidataria o in un istituto di un altro Stato membro deve *consultare* le autorità di tale Stato prima di disporre il collocamento. Le autorità centrali, tenute ad assistere le autorità giurisdizionali o di altro tipo nell'organizzare i collocamenti transfrontalieri, hanno regolarmente segnalato che talvolta trascorrono parecchi mesi prima che sia accertato l'obbligo dell'approvazione in casi specifici. Se occorre l'approvazione, deve fare seguito la procedura di consultazione, che risulta altrettanto lunga in quanto non esiste alcun termine di risposta per l'autorità richiesta. Di conseguenza nella pratica molte autorità richiedenti dispongono il collocamento e il trasferimento del minore nello Stato di accoglienza mentre è ancora in corso la procedura di consultazione o addirittura quando viene avviata, poiché ritengono urgente il collocamento e sono consapevoli della durata del procedimento. Gli Stati di accoglienza lamentano quindi che spesso i minori sono collocati prima ancora che il collocamento sia approvato, lasciando i minori in una situazione di incertezza giuridica.

Requisito dell'exequatur

Il procedimento per dichiarare esecutiva una decisione emessa in un altro Stato membro ("exequatur") rimane d'ostacolo alla libera circolazione delle decisioni poiché comporta costi e ritardi inutili per i genitori e i minori coinvolti in procedimenti transfrontalieri. I tempi dell'exequatur variano tra gli Stati membri da un paio di giorni fino a più mesi, a seconda della giurisdizione e della complessità del caso. I tempi indicati non tengono conto del tempo per i documenti necessari per la domanda e le traduzioni. In caso poi di opposizione contro l'exequatur o il suo rifiuto, i tempi aumentano sensibilmente: in alcuni Stati membri il procedimento di opposizione può durare fino a due anni. Ciò è particolarmente frustrante per i genitori che si aspettano che le decisioni relative ai minori spieghino i loro effetti senza inutili ritardi.

Si possono anche verificare situazioni di conflitto in cui in uno stesso Stato membro, da un lato, va eseguita una data decisione sul diritto di visita ai sensi del regolamento, dall'altro, sono impugnabili e possono persino essere rifiutati il riconoscimento e/o l'esecuzione del diritto di affidamento conferito dalla stessa decisione, in quanto i due diritti sono attualmente oggetto di procedimenti diversi a norma del regolamento.

Audizione del minore

Le interpretazioni dei motivi di non riconoscimento delle decisioni rese in altri Stati membri divergono in particolare per quanto riguarda l'audizione del minore. Il regolamento si basa sul principio che nei casi riguardanti un minore l'opinione di quest'ultimo deve essere opportunamente presa in considerazione in funzione della sua età e maturità e in linea con il suo interesse superiore. Gli Stati membri però hanno norme divergenti in materia di audizione del minore e quando queste norme sono più rigorose di quelle dello Stato membro d'origine della decisione, alcuni Stati membri si sentono autorizzati a rifiutare il riconoscimento e

l'exequatur se l'audizione non soddisfa le loro norme. Inoltre il regolamento non evidenzia l'importanza generale dell'ascolto del minore in tutte le cause in materia di responsabilità genitoriale, e non solo soltanto in relazione al procedimento di ritorno. Quando un minore non è ascoltato, il pericolo che la decisione che lo riguarda non tenga adeguatamente conto del suo interesse superiore è reale.

Effettiva esecuzione delle decisioni

Spesso le decisioni sulla responsabilità genitoriale sono eseguite in ritardo o non lo sono affatto. L'efficacia dell'esecuzione dipende dalle strutture nazionali garanti dell'esecuzione. L'approccio giuridico e pratico in materia di diritto di famiglia varia tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le misure di esecuzione adottate. Una volta emesso un provvedimento, è importante disporre di misure di esecuzione efficaci, ciò nondimeno, quando l'esecuzione è contro un minore, deve essere sempre possibile reagire rapidamente ai rischi, temporanei o permanenti, che potrebbero discenderne a danno dell'interesse superiore del minore.

Cooperazione fra autorità centrali

La cooperazione fra le autorità centrali nell'ambito di cause specifiche sulla responsabilità genitoriale, di cui all'articolo 55, è essenziale per sostenere efficacemente i genitori e i minori coinvolti in procedimenti transfrontalieri. Un problema osservato da tutti i portatori di interessi, compresi gli Stati membri, è la mancanza di chiarezza nella formulazione dell'articolo che stabilisce l'assistenza che le autorità centrali devono fornire in cause specifiche sulla responsabilità genitoriale. Ciò comporta ritardi che compromettono l'interesse superiore del minore. Secondo i risultati della consultazione, in alcuni Stati membri l'articolo non costituisce una base giuridica sufficiente che consenta alle autorità nazionali di agire, perché il loro diritto nazionale esige una base giuridica autonoma più esplicita nel regolamento.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta tiene conto di altri strumenti, in particolare altri regolamenti dell'UE nel settore del diritto di famiglia e strumenti internazionali quali le convenzioni dell'Aia del 1980⁹ e del 1996¹⁰.

Per quanto riguarda la responsabilità genitoriale (affidamento, visita, protezione del minore), le autorità giurisdizionali degli Stati membri sono vincolate dalle norme di *competenza* del regolamento. Non esistono altri strumenti dell'UE che disciplinano tale materia. L'obiettivo della convenzione dell'Aia del 1980 è proteggere la competenza dello Stato della residenza abituale del minore nei casi di sottrazione transfrontaliera di minori. Tanto nei casi all'interno dell'UE quanto nei casi riguardanti paesi terzi, la *legge applicabile in materia di responsabilità genitoriale* è determinata dalla convenzione dell'Aia del 1996.

Per quanto riguarda la materia matrimoniale, il regolamento Bruxelles II bis disciplina la *competenza* delle autorità giurisdizionali degli Stati membri per il divorzio, la separazione personale e l'annullamento del matrimonio. Le disposizioni per determinare la *legge*

⁹ V. nota 8.

¹⁰ Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori ("convenzione dell'Aia del 1996").

applicabile a tali questioni sono individuate in base al regolamento Roma III, istituito come strumento di cooperazione rafforzata, negli Stati membri che lo applicano.

Il *riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni* rese in un altro Stato membro in materia matrimoniale o di responsabilità genitoriale sono disciplinate dal regolamento Bruxelles II bis.

Il nesso con il regolamento sulle obbligazioni alimentari è indiretto; l'ambito di applicazione di quest'ultimo riguarda le obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di famiglia, mentre le obbligazioni alimentari sono escluse dal regolamento Bruxelles II bis. Ai sensi del regolamento sulle obbligazioni alimentari le autorità giurisdizionali competenti in base al regolamento Bruxelles II bis avranno di norma anche competenza accessoria per le obbligazioni alimentari.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica per l'azione dell'Unione in materia di diritto di famiglia è l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, "l'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali".

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'Unione ha competenza concorrente ai sensi dell'articolo 81 del TFUE e l'ha già esercitata con il regolamento Bruxelles II bis. I vari elementi della proposta rispettano i requisiti di sussidiarietà. Il meccanismo della prevalenza stabilito dal regolamento si applica unicamente ai casi di sottrazione transfrontaliera di minori. I miglioramenti intrapresi da singoli Stati membri non hanno manifestamente ripercussioni sulla procedura per il ritorno nel suo insieme poiché il buon funzionamento del sistema presuppone efficienza, una stretta cooperazione e la fiducia reciproca tra i due Stati membri coinvolti nel caso.

Per quanto riguarda le decisioni di collocamento, nel 2012 la Corte di giustizia ha statuito che "gli Stati membri sono [...] chiamati a prevedere regole e procedure chiare per l'approvazione di cui all'articolo 56 del regolamento, così da garantire certezza giuridica e celerità. Le procedure devono permettere, in particolare, all'autorità giurisdizionale che intende disporre la collocazione di individuare con facilità l'autorità competente e all'autorità competente di accordare o rifiutare l'approvazione senza indugio". Tuttavia, le leggi nazionali non attuano le disposizioni sui collocamenti transfrontalieri in modo coerente e uniforme ed è improbabile che lo facciano in futuro. Anche se lo facessero, sarebbe necessario un coordinamento tra le leggi nazionali che è impossibile garantire a livello nazionale. A questo problema si può pertanto porre rimedio solo istituendo col regolamento norme minime autonome applicabili a tutti i collocamenti transfrontalieri disposti da un'autorità giurisdizionale o di altro tipo in uno Stato membro.

L'exequatur non può essere abolito dagli Stati membri individualmente poiché la procedura è già stata armonizzata dal regolamento Bruxelles II bis e pertanto è modificabile solo con regolamento. Lo stesso dicasi per il miglioramento delle norme vigenti in materia di cooperazione tra autorità centrali degli Stati membri.

Per quanto riguarda l'esecuzione, che di per sé rientra nella competenza degli Stati membri, la Corte di giustizia ha stabilito che l'applicazione delle norme nazionali di esecuzione non deve pregiudicare l'effetto utile del regolamento¹¹. L'articolo 81, paragrafo 2, lettera f), del TFUE consente a livello dell'UE l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri. Inoltre un'armonizzazione minima è giustificata dall'obiettivo del riconoscimento reciproco delle decisioni. Le eventuali conseguenze negative derivanti dall'inefficacia delle procedure di esecuzione devono essere affrontate a livello dell'UE in modo da garantire un esito positivo in tutti gli Stati membri.

- **Proporzionalità**

Il principio di proporzionalità esige che le misure adottate siano proporzionate alle dimensioni e all'entità dei problemi.

L'azione proposta inciderà parzialmente sulle norme sostanziali nazionali in quanto propone norme comuni in materia di esecuzione. Ciò è tuttavia giustificato dall'obiettivo di assicurare la piena efficacia del regolamento e dalla necessità che, affinché le persone possano esercitare pienamente i loro diritti dovunque si trovino nell'Unione, le incompatibilità tra i sistemi giudiziari e amministrativi degli Stati membri siano eliminate. Dalla valutazione è infatti emerso che i motivi nazionali di diniego dell'esecuzione possono sovrapporsi a quelli attualmente previsti dal regolamento. Poiché le norme per applicare tali motivi ai sensi del regolamento e del diritto nazionale divergono, all'atto pratico può accadere che i motivi nazionali compromettano l'applicazione uniforme e corretta delle norme europee. Al fine di garantire l'uniformità e creare così pari condizioni per tutti i cittadini dell'Unione, è pertanto necessario armonizzare i motivi nazionali di diniego nella misura in cui siano fatti valere contro l'esecuzione di una decisione resa in un altro Stato membro.

Il numero di cittadini dell'UE interessati direttamente o indirettamente da procedimenti transfrontalieri riguardanti minori è già cospicuo e va crescendo. I costi della proposta sono modesti e i benefici, in confronto, sono molto elevati. La proposta rafforza la certezza giuridica, aumenta la flessibilità, garantisce l'accesso alla giustizia e lo svolgimento efficace del procedimento, lasciando al tempo stesso agli Stati membri la piena sovranità sulle norme sostanziali in materia di responsabilità genitoriale.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La proposta assume la forma di un regolamento di rifusione che modifica e sostituisce un regolamento esistente.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Il regolamento è stato valutato alla luce degli obiettivi del programma di controllo dell'adequazione e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT)¹², il programma della Commissione volto a garantire che la legislazione dell'UE sia adeguata allo scopo perseguito e dia i risultati voluti dai suoi legislatori. La valutazione si è basata su un'analisi qualitativa e quantitativa. I dati empirici sono stati raccolti attraverso uno studio esterno volto a valutare la

¹¹ Sentenza dell'11 luglio 2008 nella causa C-195/08, PPU – *Inga Rinau*, punto 82.

¹² Legiferare meglio per ottenere risultati migliori — Agenda dell'UE, COM(2015) 215 final.

*pertinenza, la coerenza, l'efficacia e l'efficienza, nonché il valore aggiunto dell'UE e l'utilità del regolamento, composto da una relazione di valutazione finale e allegati analitici*¹³. Inoltre nel 2015 sono state avviate due indagini per raccogliere dati specifici sulle decisioni in materia di responsabilità genitoriale.

Sebbene si ritenga che il regolamento funzioni bene in generale e presenti un valore per i cittadini dell'UE, il suo funzionamento operativo è talvolta ostacolato da una serie di problemi giuridici; l'attuale testo giuridico non è sufficientemente chiaro o è incompleto in alcuni punti¹⁴, in particolare per quanto riguarda la procedura per il ritorno del minore e la cooperazione tra le autorità centrali in materia di responsabilità genitoriale¹⁵.

Dalla valutazione è emerso che dei due principali settori disciplinati, ossia la materia matrimoniale e la materia della responsabilità genitoriale, il secondo accusa problemi gravi. È stata messa in discussione l'efficacia globale di alcuni aspetti dei procedimenti riguardanti i minori¹⁶. Sul fronte della sottrazione di minori da parte di un genitore, del collocamento transfrontaliero di minori, del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e della cooperazione tra autorità nazionali (centrali e di altro tipo) si verificano ritardi eccessivi e ingiustificati dovuti al modo in cui le procedure esistenti sono formulate o applicate¹⁷. Ciò ha un impatto negativo sui rapporti genitori-figli e sull'interesse superiore del minore. Inoltre il requisito dell'*exequatur* provoca ritardi medi, per singolo caso, di vari mesi e costi fino a 4 000 euro per i cittadini¹⁸. La descrizione poco precisa della cooperazione tra le autorità centrali ha spesso portato a ritardi di molti mesi o perfino all'inadempimento delle richieste¹⁹ — un danno per il benessere dei minori. L'esecuzione delle decisioni rese in un altro Stato membro è risultata problematica²⁰: spesso le decisioni non sono eseguite o lo sono soltanto dopo notevoli ritardi. Inoltre i costi di un avvocato specializzato che i genitori devono sostenere si aggirano intorno ai 1 000-4 000 euro per causa²¹. Il regolamento invece è costato pochissimo agli Stati membri e quasi esclusivamente per il funzionamento delle autorità centrali²².

• Consultazioni dei portatori di interessi

La presente proposta è stata preceduta da un'ampia consultazione pubblica dei soggetti interessati, degli Stati membri, delle istituzioni e degli esperti, vertente sui problemi legati al regolamento attuale e sulle possibili soluzioni. Il 15 aprile 2014 la Commissione ha adottato una relazione sull'applicazione del regolamento²³ e ha avviato una consultazione pubblica in cui ha illustrato una serie di suggerimenti per la revisione, in risposta alla quale ha ricevuto

¹³ Studio sulla valutazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 e sulle opzioni strategiche per la modifica dello stesso; cfr. (relazione di valutazione finale) http://ec.europa.eu/justice/civil/files/bxl_jia_final_report_evaluation.pdf e (allegati analitici) http://ec.europa.eu/justice/civil/files/bxl_jia_final_report_analtical_annexes.pdf.

¹⁴ Cfr. in particolare: relazione di valutazione finale, pag. 53.

¹⁵ Cfr. in particolare: valutazione d'impatto, pag. 11.

¹⁶ Cfr. in particolare: relazione di valutazione finale, pag. 57.

¹⁷ Cfr. in particolare: valutazione d'impatto, pagg. 36, 37, 52, 60 e 86.

¹⁸ Cfr. in particolare: valutazione d'impatto, pag. 61.

¹⁹ Cfr. in particolare: allegati analitici, pag. 92.

²⁰ Cfr. in particolare: allegati analitici, pag. 65.

²¹ Cfr. in particolare: valutazione d'impatto, pag. 87.

²² Cfr. in particolare: allegati analitici, pag. 265.

²³ COM(2014) 225 final.

193 contributi²⁴. Dal processo di consultazione è emerso che i portatori di interessi concordano sulla necessità di una riforma prudente e mirata dell'attuale regolamento.

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione pubblica ritiene che nei casi di sottrazione di minori da parte di un genitore non sia sempre garantito il ritorno immediato del minore all'interno dell'UE. Le principali proposte di miglioramento riguardano il rispetto di un calendario più rigoroso e l'applicazione di sanzioni in caso di inadempimento dell'obbligo di ritorno del minore²⁵.

I genitori sono il gruppo più importante che spinge per estendere l'abolizione dell'exequatur, seguiti da giudici e avvocati, tuttavia alcuni Stati membri sono contro l'abolizione dell'exequatur senza opportune garanzie. È stato raccomandato che se l'exequatur viene abolito siano introdotte garanzie per aspetti quali il diritto delle parti e del minore di essere ascoltati e la corretta notificazione e comunicazione degli atti²⁶.

Secondo un numero significativo di partecipanti, un importante aspetto da migliorare è l'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale rese in un altro Stato membro. Gli operatori del diritto propongono principalmente norme minime comuni che prevedano una procedura di esecuzione uniforme, ma gli Stati membri si sono mostrati scettici²⁷.

Infine i genitori hanno espresso particolare preoccupazione per la cooperazione tra le autorità centrali, il cui ruolo giuridico è sostenerli nei procedimenti transfrontalieri relativi ai minori. Secondo la maggioranza manca una cooperazione efficace. Il rimedio consisterebbe a chiarire adeguatamente i compiti di queste autorità affinché sostengano meglio i genitori. Analogamente i partecipanti hanno appoggiato la proposta di includere nel sistema di cooperazione le autorità preposte alla tutela dei minori, per il buon funzionamento del regolamento²⁸.

L'esito della consultazione pubblica conferma, in generale, le conclusioni della relazione della Commissione del 2014.

- **Assunzione e uso di perizie**

Le statistiche sull'applicazione del regolamento sono poche e variano notevolmente per completezza tra gli Stati membri. L'analisi qualitativa e quantitativa del funzionamento del regolamento è stata effettuata mediante uno studio esterno. Oltre allo studio, nel 2015 sono state avviate due indagini - una con le autorità centrali istituite ai sensi del regolamento e una con gli Stati membri - per raccogliere dati specifici sulle decisioni in materia di responsabilità genitoriale. È stato inoltre costituito un apposito gruppo di esperti incaricato di discutere i problemi e le possibili soluzioni ai fini della revisione. Il funzionamento del regolamento è stato inoltre discusso periodicamente in varie riunioni delle autorità centrali, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

²⁴ La sintesi delle risposte alla consultazione pubblica è consultabile negli allegati analitici, alla pagina 127.

²⁵ Allegati analitici, pag. 151.

²⁶ Allegati analitici, pag. 153.

²⁷ Allegati analitici, pag. 156.

²⁸ Allegati analitici, pag. 159.

- **Valutazione d'impatto**

Nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta, per ogni questione individuata come problematica nella valutazione del regolamento sono state trattate separatamente le opzioni strategiche e la relativa valutazione d'impatto. Per tutte le questioni è stato elaborato uno scenario di base con le opzioni alternative. In materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale sono state esaminate opzioni strategiche a diversi livelli di intervento. Per la procedura in caso di sottrazione di minori sono stati considerati meri chiarimenti del meccanismo attuale con un'opzione che prevede un elenco di misure di accompagnamento. Inoltre sono state elaborate due opzioni per valutare eventuali cambiamenti radicali del meccanismo di ritorno (un ritorno al sistema "dell'Aia" e la creazione di un foro unico nello Stato membro d'origine). Per quanto riguarda il meccanismo di collocamento, sono state proposte due opzioni: un sistema di approvazione esplicita e un sistema di approvazione presunta. Per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione, entrambe le principali opzioni strategiche aboliscono l'exequatur o propongono una nuova procedura per risolvere meglio il problema dell'inefficacia. Il nuovo sistema proposto è stato integrato da tre subopzioni alternative per far fronte al problema dell'audizione del minore. Sono state prese in esame anche due opzioni complementari per migliorare l'esecuzione prevedendo un termine ordinatorio oppure la piena armonizzazione delle norme di esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale.

La valutazione si conclude con le opzioni globalmente preferite per tutte le questioni presentate nella relazione. In materia matrimoniale l'opzione preferita è il mantenimento dello status quo. Ciò significa che i coniugi di un matrimonio internazionale continueranno ad avere la possibilità di consolidare i vari procedimenti come attualmente permesso dal regolamento e da altri strumenti di diritto di famiglia (quale il regolamento sulle obbligazioni alimentari). Parallelamente sarà mantenuta la flessibilità per i coniugi di chiedere il divorzio in uno dei fori indicati nel regolamento. I benefici derivanti da una riduzione o soppressione di tale flessibilità (caldeggiata da alcuni Stati membri) potrebbero essere inferiori agli svantaggi delle opzioni considerate per ovviare al problema della "corsa in tribunale" (trasferimento di competenza o gerarchia dei motivi) segnalati da altri Stati membri. Inoltre i coniugi che non hanno una cittadinanza comune dell'UE e che vivono in uno Stato terzo ma mantengono legami con un determinato Stato membro e desiderano divorziare continueranno a ricorrere alle norme nazionali di accesso alla giustizia dell'UE o a far riconoscere nell'UE la loro decisione (ottenuta in un paese terzo).

Per quanto riguarda la responsabilità genitoriale, vista l'entità e l'urgenza del problema l'opzione preferita prevede l'intervento dell'UE. Più specificamente la procedura per il ritorno del minore dovrebbe essere migliorata tramite un'opzione che chiarisca il meccanismo attuale e introduca nuove misure, quali la concentrazione della competenza e la possibilità per l'autorità giurisdizionale di rifugio di disporre provvedimenti cautelari urgenti che, se necessario per assicurare il ritorno sicuro, possano "viaggiare con il minore" nello Stato della residenza abituale. Le nuove norme renderanno possibile il rispetto del termine per il ritorno specificando la durata del procedimento dinanzi alle autorità giurisdizionali di primo e di secondo grado rispettivamente. Il procedimento verrà abbreviato introducendo un termine anche per l'autorità centrale richiesta e limitando a uno il numero di impugnazioni avverso una decisione che dispone o nega il ritorno. L'opzione preferita inviterà espressamente il giudice a valutare se la decisione debba essere provvisoriamente esecutiva.

Per le decisioni di collocamento andrebbe istituita una procedura autonoma di approvazione da applicarsi a tutti i collocamenti transfrontalieri e dovrebbe essere introdotto un termine di risposta per lo Stato membro richiesto.

L'exequatur dovrebbe essere abolito mantenendo nel contempo opportune garanzie (motivi di non riconoscimento e opposizione all'esecuzione in quanto tale o a specifiche misure di esecuzione) che potrebbero essere invocate congiuntamente dal genitore convenuto nella fase dell'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione, riducendo così la durata complessiva del procedimento. Per ridurre i problemi derivanti dalla diversità delle prassi nazionali in materia di audizione del minore e dalle decisioni rese da autorità giurisdizionali che al momento della decisione non avevano un legame stretto con il minore, e il conseguente rifiuto del riconoscimento della decisione, l'opzione preferita fa obbligo agli Stati membri di rispettare le reciproche norme nazionali, dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione e tenerla in debito conto, e allineare la competenza al principio guida della prossimità con il minore attenuando la *perpetuatio fori*. Per quanto riguarda l'esecuzione, l'opzione preferita garantirà che l'esecuzione possa essere rifiutata solo in base a un elenco uniforme e limitato di motivi di diniego. Saranno altresì previsti un termine per l'esecuzione, con obbligo di segnalazione in caso di superamento, e la possibilità per l'autorità giurisdizionale d'origine di dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva nonostante la sua eventuale impugnazione, lasciando nel contempo un margine di sicurezza per affrontare i rischi urgenti a danno dell'interesse superiore del minore nella fase di esecuzione, il che a sua volta migliorerà nettamente l'efficacia del procedimento e la protezione dell'interesse superiore del minore.

Per quanto riguarda la cooperazione, il relativo articolo sarà chiarito specificando: 1) chi può chiederla, 2) il tipo di assistenza o di informazioni, 3) da chi e 4) a quali condizioni. Sarà previsto un termine entro cui l'autorità richiesta dovrà rispondere. Sarà chiarito che anche le autorità giurisdizionali e le autorità di tutela dei minori possono chiedere l'assistenza delle autorità centrali. Inoltre saranno mantenute le misure consolidate di *soft law* in modo da costituire una struttura di sostegno per quanti trattano tali domande a norma del regolamento. L'aggiunta dell'articolo proposto sulle risorse adeguate renderà esplicito l'attuale requisito implicito che al momento è soddisfatto da alcune autorità centrali, ma non tutte, e accrescerà così la fiducia reciproca.

Il pacchetto di opzioni politiche preferite in materia di responsabilità genitoriale realizzerà gli obiettivi di semplificazione riducendo i ritardi relativi al ritorno del minore, alle decisioni di collocamento e alla cooperazione tra autorità centrali, ed eliminerà i ritardi e i costi inutili dell'exequatur. Nel contempo risponderà all'urgente necessità di risolvere i problemi attualmente incontrati in questo settore, dove è estremamente importante intervenire e creare il contesto per i cambiamenti tenendo presente la situazione del minore e della famiglia e l'interesse superiore del minore.

Per quanto riguarda la procedura per il ritorno del minore, l'efficacia dei procedimenti sarà migliorata riducendo il numero di gradi di impugnazione, prevedendo ove opportuno l'esecutività provvisoria delle decisioni, definendo più chiaramente il ruolo e i compiti delle autorità centrali e facendo obbligo agli Stati membri di concentrare la competenza in un numero limitato di autorità giurisdizionali in modo coerente con la struttura dei rispettivi ordinamenti giuridici. Per le decisioni di collocamento i ritardi nell'ottenere l'approvazione saranno ridotti grazie all'istituzione di una procedura autonoma di approvazione e all'introduzione di un termine di risposta (non superiore a otto settimane, anziché gli attuali sei mesi e oltre) per lo Stato membro richiesto. Per quanto concerne il riconoscimento e l'esecuzione, saranno eliminati i ritardi nell'ottenere l'exequatur (che possono essere di diversi

mesi). Poiché le garanzie (motivi di non riconoscimento e opposizione all'esecuzione in quanto tale o a specifiche misure di esecuzione) potranno essere invocate congiuntamente dal convenuto nella fase dell'esecuzione, la durata complessiva del procedimento sarà ridotta. Analogamente l'opzione preferita ridurrà i ritardi (in alcuni casi di oltre un anno) nell'effettiva esecuzione stabilendo un termine massimo di sei settimane. Infine il chiarimento del ruolo delle autorità centrali in generale ridurrà i ritardi nella cooperazione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Il ricorso alla tecnica giuridica della rifusione, il miglioramento del funzionamento operativo dello strumento rendendolo più chiaro e più completo, la semplificazione e il miglioramento dell'efficienza contribuiranno anch'essi all'efficienza normativa. In particolare l'istituzione di una procedura autonoma di approvazione e di un termine di risposta per lo Stato membro richiesto ridurrà i tempi per ottenere l'approvazione nella procedura di collocamento, abbassandoli dagli attuali sei mesi e oltre a massimo otto settimane. Con l'abolizione dell'exequatur saranno eliminati i ritardi (fino a diversi mesi) e i costi (fino a 4 000 euro) per il suo ottenimento. La modifica proposta della procedura per il ritorno del minore in caso di sottrazione conterrà i costi di consulenza giuridica specializzata per i genitori (tra 1 000 e 4 000 euro)²⁹.

- **Diritti fondamentali**

Tutti gli elementi della riforma rispettano i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale garantito dall'articolo 47. In considerazione dell'oggetto del regolamento, in particolare i rapporti tra genitori e figli, le opzioni strategiche preferite in materia di responsabilità genitoriale rafforzeranno il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta). Infine le modifiche proposte consolideranno i diritti del minore (articolo 24 della Carta) e conformeranno il regolamento alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo collegando più strettamente le sue disposizioni a quest'ultima.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta genera costi di conformità relativamente modesti. A seguito dell'abolizione dell'exequatur e della concentrazione della competenza, gli Stati membri dovranno sostenere costi di formazione per familiarizzare i professionisti del diritto alle nuove procedure. La formazione però è necessaria già adesso. Inoltre, poiché il regolamento prevede la concentrazione della competenza, i giudici da formare saranno meno. D'altro canto, dall'esperienza degli Stati membri che hanno concentrato la competenza è emerso che i giudici che trattano più casi di sottrazione sono più inclini a partecipare ad attività di formazione e che le decisioni di tali giudici di primo grado specializzati ed esperti sono impugnate meno frequentemente, con un conseguente risparmio di costi nelle singole cause e per l'amministrazione della giustizia in generale. Già oggi gli Stati membri sono tenuti a designare le loro autorità centrali e a garantirne il buon funzionamento affinché queste possano adempiere agli obblighi imposti dal presente regolamento. L'ulteriore chiarimento dei loro compiti potrebbe generare costi aggiuntivi (in particolare per le risorse umane) in alcuni Stati membri le cui autorità centrali non sono attualmente dotate di risorse sufficienti.

²⁹ Valutazione d'impatto, pag. 61.

Le altre modifiche proposte sono modifiche relativamente semplici di norme esistenti, che non richiedono nuove procedure e che le autorità dovrebbero poter applicare senza bisogno di una formazione specifica.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Al fine di monitorare l'efficace applicazione del regolamento modificato, la Commissione presenterà relazioni periodiche e una valutazione ex post, avvalendosi di consultazioni con gli Stati membri, i portatori di interessi e gli esperti esterni. Saranno organizzate riunioni periodiche di esperti per discutere i problemi di applicazione e scambiare buone pratiche tra gli Stati membri nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. La cooperazione con tale rete sarà particolarmente utile per determinare l'esigenza di raccogliere dati specifici per suffragare con dati statistici un'eventuale futura proposta.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Introduzione di misure per aumentare l'efficacia e migliorare il funzionamento del "meccanismo della prevalenza"

Sono proposte varie modifiche sostanziali per migliorare l'efficacia del ritorno del minore sottratto e rimediare ai problemi di complessità del "meccanismo della prevalenza" nell'ambito del regolamento.

Innanzitutto la proposta chiarisce il termine per emanare un provvedimento di ritorno esecutivo, in linea con l'opinione prevalente fra gli Stati membri che trattano i casi di ritorno conformemente alla convenzione dell'Aia del 1980 più rapidamente. Un termine distinto di sei settimane si applicherà al procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale di primo grado e all'autorità giurisdizionale dell'impugnazione, rispettivamente. La proposta imporrà un termine di sei settimane anche alle autorità centrali per ricevere e trattare la domanda, localizzare il convenuto e il minore, promuovere la mediazione assicurando nel contempo che ciò non ritardi il procedimento, e indirizzare l'attore a un avvocato qualificato oppure adire l'autorità giurisdizionale (a seconda del sistema giuridico nazionale). Attualmente non esiste un termine per le autorità centrali. Questo nuovo calendario 6 + 6 + 6 prevede pertanto un termine massimo di 18 settimane per l'insieme delle fasi possibili, contro gli attuali 165 giorni di durata media del procedimento³⁰. Ciò renderà più realistico il termine per le autorità giurisdizionali, al fine di proteggere il diritto del convenuto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e mantenere il termine nei limiti realisticamente più brevi.

Inoltre le misure proposte includono l'obbligo per gli Stati membri di concentrare la competenza per i casi di sottrazione di minori in un numero limitato di autorità giurisdizionali, pur rispettando la struttura del sistema giuridico interessato. In tal modo si garantirà che a pronunciarsi sulle domande di ritorno siano giudici esperti di questo tipo di procedura molto specifica.

³⁰ *Statistical analysis of applications made in 2008 under the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction — Part II — Regional Report, Preliminary Document 8 B (update) of November 2011 for the attention of the Special Commission of June 2011*, pagg. 10-12, consultabile all'indirizzo <https://assets.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd08be.pdf>.

La proposta limita a uno il numero di possibilità di impugnare una decisione sul ritorno e invita esplicitamente il giudice a valutare se una decisione che dispone il ritorno debba essere provvisoriamente esecutiva.

La proposta contiene inoltre una serie di chiarimenti per attuare meglio le norme vigenti: fa obbligo allo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno di svolgere un esame approfondito dell'interesse superiore del minore prima di emettere una decisione finale sull'affidamento, che potrebbe anche disporre il ritorno del minore. In questo contesto il minore capace di discernimento ha diritto di essere ascoltato ai fini dell'esame del suo interesse superiore, e ciò anche se non è fisicamente presente, utilizzando in tal caso mezzi alternativi quali la videoconferenza.

Al fine di valutare le "misure adeguate" poste in essere nello Stato membro in cui il minore dovrebbe fare ritorno, dovrebbe essere facilitata la cooperazione tra le autorità centrali o la comunicazione diretta tra il giudice e l'organo giurisdizionale competente dello Stato membro di origine.

Qualora, in caso di ritorno nel paese di residenza abituale senza che sia disposta alcuna garanzia, il minore rischi di essere esposto a un serio pericolo o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile, il giudice dello Stato membro di rifugio dovrebbe poter disporre i provvedimenti cautelari urgenti ivi richiesti che, se necessario, possono "viaggiare con il minore" nello Stato di residenza abituale dove dovrà essere presa la decisione definitiva nel merito. Tali provvedimenti d'urgenza saranno riconosciuti di diritto nello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno, ma scadranno non appena le autorità giurisdizionali di tale Stato avranno preso le misure richieste dalla situazione. Ad esempio l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale pende un procedimento di ritorno potrà accordare a uno dei genitori il diritto di visita, esercitabile anche nello Stato membro della residenza abituale del minore fino a quando l'autorità giurisdizionale di detto Stato non avrà reso una decisione definitiva sul diritto di visita nei confronti del minore.

Istituzione di una procedura autonoma di approvazione da applicarsi a tutti i collocamenti transfrontalieri, completa di un termine di risposta di otto settimane per lo Stato membro richiesto

Per quanto riguarda il collocamento transfrontaliero, la proposta prevede l'introduzione delle seguenti nuove norme:

- rendere obbligatoria l'approvazione dello Stato di accoglienza per tutti i collocamenti transfrontalieri disposti da un'autorità giurisdizionale o di altro tipo di uno Stato membro;
- introdurre requisiti uniformi per i documenti da allegare alla richiesta di approvazione: l'autorità richiedente deve presentare una relazione sul minore e illustrare i motivi del previsto collocamento transfrontaliero;
- introdurre una norma sui requisiti di traduzione: la richiesta deve essere corredata di una traduzione nella lingua dello Stato membro richiesto;
- convogliare tutte le richieste alle autorità centrali;
- introdurre un termine di otto settimane per lo Stato richiesto per decidere sulla richiesta.

Abolizione dell'exequatur con introduzione di opportune garanzie invocabili nella fase dell'esecuzione, per opporsi al riconoscimento o all'esecuzione della decisione resa dallo Stato di origine o per proporre opposizione contro misure esecutive concrete disposte dallo Stato in cui è chiesta l'esecuzione, in una stessa e unica procedura nello Stato in cui è chiesta l'esecuzione

La cooperazione giudiziaria e il grado di fiducia tra gli Stati membri hanno ormai raggiunto una maturità tale da permettere il passaggio a un sistema di circolazione delle decisioni più semplice e meno costoso, eliminando le formalità esistenti tra gli Stati membri. L'exequatur è già stato abolito in diversi settori, compreso il diritto di famiglia (diritto di visita, taluni provvedimenti di ritorno, obbligazioni alimentari). Una modifica sostanziale apportata dalla proposta è pertanto l'abolizione della procedura di exequatur per tutte le decisioni rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento. L'abolizione dell'exequatur sarà accompagnata da garanzie procedurali che assicureranno la tutela adeguata del diritto del convenuto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Grazie all'abolizione dell'exequatur i cittadini europei coinvolti in controversie transnazionali potranno risparmiare la maggior parte degli attuali costi di procedura (in media 2 200 euro per il trattamento della domanda) e si potranno eliminare i ritardi che in alcuni casi vanno fino ai due mesi.

Il genitore convenuto disporrà di rimedi per impedire, in circostanze eccezionali, che una decisione pronunciata in uno Stato membro divenga esecutiva in un altro Stato membro. Se teme che possa applicarsi uno dei motivi di non riconoscimento o uno dei motivi per proporre opposizione contro misure esecutive concrete, il convenuto può presentare istanza di opposizione al riconoscimento e/o all'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione in una stessa e unica procedura.

La proposta comprende norme uniformi per definire in quali situazioni può essere proposta opposizione non solo contro l'esecutività ma anche contro l'esecuzione in quanto tale. Disciplineranno, ad esempio, i casi in cui è sopraggiunto un mutamento delle circostanze. Inoltre stabiliscono in modo uniforme le situazioni in cui il minore può opporsi all'esecuzione o in cui l'esecuzione non può aver luogo a causa di ostacoli fattuali temporanei.

Si risparmieranno così i tempi e i costi della procedura d'exequatur, garantendo nel contempo la necessaria tutela del convenuto.

Analogamente all'attuale regolamento, la proposta contiene una serie di certificati standard per agevolare il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni straniere in assenza di exequatur. Tali certificati faciliteranno l'esecuzione delle decisioni da parte delle autorità competenti e ridurranno la necessità di una traduzione della decisione.

Introduzione dell'obbligo di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione

La proposta lascia immutate le norme e le pratiche degli Stati membri sulle modalità di audizione del minore, ma esige il riconoscimento reciproco tra i sistemi giuridici. Ciò significa che il regolamento renderà esplicito l'obbligo di dare al minore capace di discernimento la possibilità di esprimere la propria opinione, tenuto presente che tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che li obbliga già oggi ad ascoltare il minore che soddisfi la predetta condizione in qualsiasi procedimento nazionale e transfrontaliero che lo riguardi. In particolare, viene fatta una distinzione, come nel pertinente articolo della Carta, tra quando deve essere data al minore la

possibilità di essere ascoltato (ossia quando quest'ultimo è in grado di formare/esprimere la propria opinione) e quale peso il giudice deve dare all'opinione del minore (che dipende dall'età e dalla maturità del minore). Questa distinzione deve essere riportata nella decisione e in un certificato allegato alla medesima. Ciò significa, per un genitore che chiede il riconoscimento di una decisione in un altro Stato membro, che l'autorità giurisdizionale di quello Stato non potrà negare il riconoscimento per il mero fatto che l'audizione del minore nell'altro Stato si è svolta secondo modalità diverse dalle proprie.

Introduzione di misure mirate per migliorare l'efficacia dell'effettiva esecuzione

Per ovviare al problema dell'inefficacia dell'esecuzione la proposta introduce varie misure. Prevede che la domanda di esecuzione sia presentata all'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione, ma lascia che sia la legislazione dello Stato membro dell'esecuzione a disciplinare la procedura in generale, i mezzi di esecuzione e le loro modalità, ad esempio quale specifica misura di esecuzione debba essere disposta e in quali circostanze. Se la legge dello Stato membro dell'esecuzione esige che la decisione di un altro Stato membro sia dettagliata o adattata per essere eseguita, l'autorità giurisdizionale competente dell'altro Stato membro dovrà procedere alle necessarie specifiche o adattamenti, nel rispetto degli elementi essenziali della decisione.

La parte che si oppone all'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile e conformemente al sistema giuridico dello Stato membro richiesto, poter invocare, nella medesima procedura, oltre ai motivi di diniego del riconoscimento, i motivi di diniego dell'esecuzione in quanto tale. L'incompatibilità con l'interesse superiore del minore derivante da un mutamento delle circostanze (ad esempio una malattia grave del minore) o dal peso delle obiezioni del minore avente un'età e un grado di maturità sufficienti deve essere presa in considerazione solo se assume un'importanza comparabile all'eccezione fondata sull'ordine pubblico.

La proposta prevede inoltre un termine ordinatorio per l'effettiva esecuzione della decisione. Qualora, scaduto il termine di sei settimane dall'avvio del procedimento di esecuzione, l'esecuzione non abbia avuto luogo, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione deve informarne l'autorità centrale richiedente dello Stato membro d'origine (o il richiedente, se il procedimento si è svolto senza l'assistenza dell'autorità centrale) indicando i motivi della mancata esecuzione tempestiva.

La proposta prevede altresì che l'autorità giurisdizionale d'origine possa dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva anche se questa possibilità non è contemplata dalla sua legislazione nazionale. Questo è utile nei sistemi in cui la decisione non è esecutiva finché è ancora oggetto di impugnazione. Di conseguenza un genitore potrà esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio sulla base di una decisione dichiarata provvisoriamente esecutiva ma parallelamente impugnata su istanza dell'altro genitore.

Chiarimento dei compiti delle autorità centrali e delle altre autorità richieste e aggiunta di un articolo sulle risorse adeguate

La proposta chiarisce i seguenti aspetti relativi all'assistenza: 1) chi può chiederla, 2) il tipo di assistenza o di informazioni, 3) da chi e 4) a quali condizioni. Precisa che anche le autorità giurisdizionali e le autorità di tutela dei minori possono chiedere l'assistenza delle autorità centrali. Per quanto riguarda la trasmissione delle relazioni sociali, precisa inoltre che rientrano nel novero anche le relazioni sugli adulti o sui fratelli che abbiano rilevanza ai fini

del procedimento riguardante il minore in forza del regolamento, se la situazione del minore lo richiede. Indica chiaramente che si tratta (per le autorità giurisdizionali) di un'alternativa gratuita (escluse le spese di eventuali traduzioni) al regolamento sull'assunzione delle prove e crea una base giuridica a beneficio delle autorità di tutela dei minori affinché possano ottenere le informazioni necessarie da altri Stati membri tramite le autorità centrali. La richiesta deve essere corredata di una traduzione nella lingua dello Stato richiesto. Analogamente la proposta stabilisce alcuni requisiti minimi per chiedere una relazione sociale, ossia una descrizione del procedimento per il quale la relazione è necessaria e la situazione fattuale che ha dato luogo al procedimento. La proposta fissa un termine di risposta per l'autorità richiesta. Per quanto riguarda l'autorità nazionale richiesta, nel caso ad esempio che sia richiesto un a una relazione sociale, il regolamento stabilisce chiaramente che quella ha l'obbligo autonomo creato dal regolamento di fornire la relazione, senza che debbano essere soddisfatti eventuali requisiti aggiuntivi previsti dalla legge dello Stato richiesto. Così l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, prima di rendere una decisione sull'affidamento di un minore presente nel territorio di sua giurisdizione, può ottenere informazioni, tramite i canali dell'autorità centrale, su eventuali procedimenti pendenti in altri paesi e chiedere copie di eventuali decisioni che dispongono provvedimenti cautelari per altri minori appartenenti alla stessa famiglia ed eventuali relazioni sociali sui fratelli e sui rapporti tra i fratelli, oppure sui genitori, che possono avere rilievo per il procedimento in corso.

La proposta dispone inoltre che gli Stati membri provvedano affinché le autorità centrali siano dotate di risorse finanziarie e umane adeguate per poter adempiere agli obblighi loro incombenti a norma del regolamento.

La proposta non contiene alcuna modifica rispetto alla portata e alla materia matrimoniale, per le quali è mantenuto lo status quo. Ciò significa che il capo I (ad eccezione di un mero chiarimento nelle definizioni) e il capo II, sezione 1 (ad eccezione del chiarimento degli articoli 6 e 7) rimangono invariati.

Di conseguenza i coniugi di un matrimonio internazionale continueranno ad avere la possibilità di consolidare i vari procedimenti come previsto dal regolamento e da altri strumenti di diritto di famiglia (quale il regolamento sulle obbligazioni alimentari). Parallelamente sarà mantenuta la flessibilità per i coniugi nel chiedere il divorzio in uno dei fori indicati nel regolamento. I coniugi che non hanno una cittadinanza comune dell'UE e che vivono in uno Stato terzo ma mantengono legami con un determinato Stato membro e desiderano divorziare continueranno a ricorrere alle norme nazionali di accesso alla giustizia dell'UE o a far riconoscere nell'UE la loro decisione (ottenuta in un paese terzo).

Infine i seguenti articoli rimangono invariati nel senso di una rifusione: articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, articolo 8, paragrafo 2, articoli 9 e 10, articolo 11, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7, articolo 12, paragrafi 2 e 4, articoli 13 e 14, articolo 15, paragrafi da 1 a 5, articoli 16, 17, 18 e 19, articolo 20, paragrafo 2, articolo 21, paragrafi 1, 2 e 4, articolo 22, articolo 23, lettera a) e lettere da c) a f), articoli 24, 25, 26 e 27, articolo 41, paragrafo 2, articolo 42, paragrafo 2, articoli 44, 48, 49, 51, 53 e 54, articolo 55, lettere da b) a e), articolo 56, paragrafi 2 e 3, articolo 58, articolo 59, paragrafo 1, articolo 60, lettere da a) a d), articoli 63 e 66 e articolo 67, lettere a) e b).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relative ☒ **concernente** ☒ **alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000** ☒ **e la sottrazione internazionale di minori** ☒ **(rifusione)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato ~~che istituisce la Comunità~~ ☒ sul funzionamento dell'Unione europea ☒, in particolare ~~l'articolo 61, lettera e), e l'articolo 67~~ ☒ 81 ☒, paragrafo ~~4~~ ☒ 3 ☒,

vista la proposta della Commissione ☒ europea ☒³¹,

⇒ previa trasmissione del progetto di atto legislative ai parlamenti nazionali, ⇐

visto il parere del Parlamento europeo³²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³³,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2201/2003³⁴ ha subito sostanziali modifiche³⁵. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) Il presente regolamento stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché norme in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale che presentano un elemento internazionale. Facilita la libera circolazione nell'Unione delle decisioni fissando disposizioni relative al loro riconoscimento e alla loro esecuzione negli altri Stati membri.

³¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

³² GU C [...] del [...], pag. [...].

³³ GU C [...] del [...], pag. [...].

³⁴ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, del 23.12.2003, pag. 1).

³⁵ Cfr. allegato V.

↓ 2201/2003 considerando 1
(adattato)
⇒ nuovo

- (3) ⇒ Il corretto e buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia nel rispetto dei diversi sistemi e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri è di vitale importanza per l'Unione. A tal riguardo occorre rafforzare la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari. ~~La Comunità europea~~ L'Unione si prefigge l'obiettivo di istituire , mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale ~~siano garantiti sia garantita~~ la libera circolazione delle persone e l'accesso alla giustizia . ⇒ Per realizzare tale obiettivo si dovrebbero rafforzare i diritti delle persone, segnatamente i minori, nei procedimenti giudiziari al fine di facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie ed amministrative e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere. È opportuno potenziare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile, semplificare l'accesso alla giustizia e migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri.
- (4) A tal fine, ~~la Comunità~~ L'Unione adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria ~~nelle materie civili in materia civile~~ ⇒ con implicazioni transnazionali, in particolare se ~~necessario~~ ~~necessarie~~ al ~~buone~~ ~~corretto~~ funzionamento del mercato interno.

↓ nuovo

- (5) Per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell'Unione cogente e direttamente applicabile.

↓ 2201/2003 considerando 2
(adattato)

~~Il Consiglio europeo di Tampere ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario e ha individuato nel diritto di visita un settore prioritario.~~

↓ 2201/2003 considerando 3
(adattato)

~~Il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000³⁶, stabilisce norme relative alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in~~

³⁶ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19.

~~occasione di procedimenti matrimoniali. Il contenuto di tale regolamento riprendeva ampiamente la convenzione del 28 maggio 1998 avente il medesimo oggetto³⁷.~~

↓ 2201/2003 considerando 4
(adattato)

~~Il 3 luglio 2000 la Francia ha presentato un'iniziativa in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori³⁸.~~

↓ 2201/2003 considerando 5
(adattato)
⇒ nuovo

- (6) Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento ☒ dovrebbe disciplinare ☒ ~~disciplinare~~ tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale ⇒ o altro procedimento ⇐ .
-

↓ 2201/2003 considerando 6
(adattato)

- (7) Dato che l'applicazione delle norme sulla responsabilità genitoriale ricorre spesso nei procedimenti matrimoniali, è ~~più~~ ☒ tuttavia ☒ opportuno disporre di uno strumento unico in materia matrimoniale e in materia di responsabilità dei genitori.
-

↓ 2201/2003 considerando 7
(adattato)

~~Il campo di applicazione del presente regolamento riguarda le materie civili, indipendentemente dal tipo di organo giurisdizionale.~~

↓ 2201/2003 considerando 8

- (8) Relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali.
-

↓ 2201/2003 considerando 9
(adattato)

- (9) Per quanto attiene ai beni del minore, il presente regolamento dovrebbe applicarsi esclusivamente alle misure di protezione del minore, vale a dire ⇒ alla designazione e

³⁷ ~~All'atto dell'adozione del regolamento (CE) n. 1347/2000, il Consiglio aveva preso atto della relazione esplicativa relativa alla convenzione, redatta dal prof. Alegria Borrás (GU C 221 del 16.7.1998, pag. 27).~~

³⁸ ~~GU C 234 del 15.8.2000, pag. 7.~~

alle funzioni di una persona o ente aventi la responsabilità di gestire i beni del minore o che lo rappresentino o assistano e ~~ii)~~ alle misure relative all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore. In tale contesto e a titolo d'esempio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai casi nei quali ~~i genitori hanno una controversia in merito all'amministrazione dei~~ ☒ l'oggetto del procedimento è la designazione di una persona o ente che amministri i ☒ beni del minore. Le misure relative ai beni del minore e non attinenti alla protezione dello stesso dovrebbero continuare ad essere disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale³⁹ regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰.

↓ 2201/2003 considerando 10
(adattato)

- (10) Il presente regolamento ~~non è inteso ad applicarsi a materie come quelle relative alla sicurezza sociale, misure pubbliche di carattere generale in materia di istruzione e di sanità o decisioni sul diritto d'asilo e nel settore dell'immigrazione. Inoltre, esso non si applica~~ ☒ dovrebbe applicarsi ☒ né al diritto di filiazione, che è una questione distinta dall'attribuzione della responsabilità genitoriale, né alle altre questioni connesse con la situazione delle persone. ~~Esso non si applica nemmeno ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi dai minori.~~

↓ 2201/2003 considerando 11
(adattato)

- (11) Le obbligazioni alimentari sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento in quanto sono già disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001 4/2009⁴¹. ~~I giudici~~ ☒ Le autorità ☒ competenti ai sensi del presente regolamento saranno in genere competenti a statuire in materia di obbligazioni alimentari ☒ accessorie ☒ in applicazione dell'articolo 35, lettera d) paragrafo 2, didel ☒ tale ☒ regolamento ~~(CE) n. 44/2001.~~

↓ nuovo

- (12) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i minori fino al raggiungimento dell'età di 18 anni, analogamente alla convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori ("convenzione dell'Aia del 1996"). Ciò consentirebbe di evitare una sovrapposizione con il campo di applicazione della convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti, che si applica alle persone a

³⁹ ~~GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13).~~

⁴⁰ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

⁴¹ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

partire dall'età di 18 anni. La convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ("convenzione dell'Aia del 1980"), e di conseguenza il capo III del presente regolamento che disciplina l'applicazione della convenzione dell'Aia del 1980 nei rapporti tra gli Stati membri che ne sono parti, dovrebbero continuare ad applicarsi ai minori fino al raggiungimento dell'età di 16 anni.

↓ 2201/2003 considerando 12
(adattato)
⇒ nuovo

- (13) ~~È opportuno che~~ Le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale ~~accolte nel presente regolamento si informino~~ ☒ informano ☒ all'interesse superiore del minore ⇒ e dovrebbero essere applicate in sua conformità. Ogni riferimento all'interesse superiore del minore dovrebbe essere interpretato alla luce dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo. ⇐
- (14) ~~e in particolare al~~ ☒ Al fine di salvaguardare l'interesse superiore del minore, la competenza dovrebbe essere determinata in primo luogo in base al ☒ criterio di prossimità. ~~Ciò significa che~~ ☒ Di conseguenza ☒ la competenza giurisdizionale appartiene ~~anzitutto~~ ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

↓ nuovo

- (15) Qualora la residenza abituale del minore cambi a seguito di un trasferimento legittimo, la competenza dovrebbe seguire il minore al fine di mantenere la prossimità. Ciò dovrebbe valere sia in assenza di procedimento pendente sia per i procedimenti pendenti. Per questi ultimi tuttavia, ai fini dell'efficienza della giustizia le parti possono concordare che i giudici dello Stato membro in cui il procedimento è pendente conservino la competenza fino alla pronuncia della decisione definitiva, purché ciò corrisponda all'interesse superiore del minore. Questa possibilità è particolarmente importante quando il procedimento è prossimo alla conclusione e un genitore intende trasferirsi in un altro Stato membro assieme al minore.
- (16) In determinate condizioni e ove corrisponda all'interesse superiore del minore, la competenza in materia di responsabilità genitoriale può anche radicarsi nello Stato membro in cui tra i genitori è pendente un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, o in un altro Stato membro con cui il minore ha un legame sostanziale e che abbiano concordato le parti, anche se il minore non risiede abitualmente in quello Stato membro. Tale competenza, che rappresenta un'eccezione al principio della prossimità tradotto nella competenza dello Stato membro della residenza abituale del minore per il quale non esiste *perpetuatio fori*, dovrebbe cessare al più tardi non appena la decisione relativa a quel procedimento in materia di responsabilità genitoriale sia passata in giudicato, in modo che sia rispettato il principio della prossimità in nuovi procedimenti futuri.

↓ 2201/2003 considerando 16
(adattato)
⇒ nuovo

- (17) Il presente regolamento non osta a che ~~i giudici~~ ☒ le autorità ☒ di uno Stato membro ☒ non competente a conoscere del merito ☒ adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi ~~alle persone presenti~~ ☒ alla persona o ai beni ☒ ⇒ di un minore ☒ ☒ presente ☒ in quello Stato ☒ membro ☒ ~~e ai beni in esso situati.~~ ⇒ Tali provvedimenti dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti in tutti gli altri Stati membri, compresi gli Stati membri aventi competenza ai sensi del presente regolamento, fino a quando un'autorità competente di un siffatto Stato membro non abbia adottato le misure che giudica appropriate. È tuttavia opportuno che nello Stato membro competente a conoscere nel merito i provvedimenti decisi dal giudice di un altro Stato membro siano modificati o sostituiti soltanto con provvedimento di un giudice. Un'autorità competente solo per i provvedimenti provvisori e cautelari che sia investita di una domanda nel merito dovrebbe dichiarare d'ufficio la propria incompetenza. Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità dovrebbe comunicare, direttamente o tramite l'autorità centrale, i provvedimenti adottati all'autorità dello Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento. La mancata comunicazione all'autorità di un altro Stato membro non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo di non riconoscimento del provvedimento. ☐

↓ 2201/2003 considerando 13
(adattato)
⇒ nuovo

- (18) ⇒ In casi eccezionali le autorità dello Stato membro della residenza abituale del minore potrebbero non essere le autorità più appropriate per trattare il caso. ☐ Nell'interesse ☒ superiore ☒ del minore, ~~il presente regolamento consente al giudice~~ ☒ l'autorità ☒ competente ☒ può ☒ , a titolo eccezionale e in determinate condizioni, ~~di~~ trasferire ☒ la propria competenza in un ☒ ~~il~~ caso ☒ specifico ☒ ~~al giudice~~ ☒ a un'autorità ☒ di un altro Stato membro se quest'ultima è più indicata a conoscere del caso. Tuttavia, in questo caso, ~~il giudice~~ ☒ l'autorità ☒ adita in seconda istanza non dovrebbe essere autorizzata a trasferire il caso a una ~~terza~~ ☒ autorità ☒ ~~giudice~~.

↓ nuovo

- (19) Ogni riferimento all'espressione "competente ai sensi del presente regolamento" in materia di responsabilità genitoriale dovrebbe intendersi fatto anche agli articoli da 7 a 14, vale a dire alla competenza residua ai sensi della legislazione nazionale, consentita dall'articolo 13 del presente regolamento, e alla competenza stabilita mediante trasferimento di competenza.

↓ 2201/2003 considerando 14
(adattato)

- (20) ~~Gli effetti del~~ ☒ Il ☒ presente regolamento non ~~dovrebbero~~ ☒ dovrebbe ☒ pregiudicare l'applicazione del diritto internazionale pubblico in materia di immunità ~~diplomatiche~~ ☒ diplomatica ☒ . Se il giudice competente ~~ai sensi in applicazione~~ del presente regolamento non può esercitare la propria competenza a causa ~~dell'esistenza~~ di una immunità diplomatica conforme al diritto internazionale, la competenza dovrebbe essere determinata nello Stato membro nel quale la persona interessata non beneficia di immunità, conformemente alla legge di tale Stato.

↓ 2201/2003 considerando 15
(adattato)

- (21) È opportuno che la notificazione e comunicazione degli ~~atti~~ documenti introduttivi ☒ relativi a un procedimento ☒ ~~del giudizio~~ proposto a norma del presente regolamento siano disciplinate dal ~~regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale~~⁴² ☒ regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³ ☒ .

↓ nuovo

- (22) Se l'esito di un procedimento pendente davanti a un'autorità di uno Stato membro non competente ai sensi del presente regolamento dipende dalla risoluzione di una questione incidentale rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, il presente regolamento non dovrebbe ostare a che tale autorità si pronunci al riguardo. Pertanto, se il procedimento ha ad oggetto, ad esempio, una controversia relativa a una successione in cui è coinvolto un minore ed è necessario nominare un tutore *ad litem* che rappresenti il minore nel procedimento, l'autorità competente per la controversia relativa alla successione dovrebbe poter nominare il tutore per il procedimento che le pende dinanzi, indipendentemente dal fatto che abbia competenza in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento. La pronuncia sulla questione incidentale dovrebbe produrre effetti solo in quel procedimento.

↓ 2201/2003 considerando 18

~~Qualora venga deciso il non rientro in virtù dell'articolo 13, della convenzione dell'Aia del 1980, il giudice dovrebbe informarne il giudice competente o l'autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Detto giudice, se non è ancora stato adito, o l'autorità centrale, dovrebbe inviare una notificazione alle parti. Questo obbligo non dovrebbe ostare a che l'autorità centrale invii anch'essa una notificazione alle autorità pubbliche interessate conformemente alla legge nazionale.~~

⁴² ~~GUL 160 del 30.6.2000, pag. 37.~~

⁴³ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

↓ 2201/2003 considerando 19
(adattato)
⇒ nuovo

- (23) ⇒ I procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento e i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 dovrebbero rispettare il diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione e garantire che essa sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore. ⇐ L'audizione del minore ⇐ in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ⇐ è importante ai fini dell'applicazione del presente regolamento. ~~senza che detto strumento~~ ☒ Il presente regolamento tuttavia non mira ☒ ~~miri a modificare le procedure nazionali applicabili in materia~~ ⇒ stabilire le modalità di audizione del minore, ad esempio se il minore debba essere ascoltato dal giudice personalmente o da uno specialista che riferisca poi all'autorità giurisdizionale, ovvero se il minore vada ascoltato in aula o in altro luogo ⇐ .

↓ 2201/2003 considerando 20
(adattato)

- (24) L'audizione del minore in un altro Stato membro può essere effettuata in base alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, ~~del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale~~⁴⁴ ☒ , ove applicabile ☒ .

↓ 2201/2003 considerando 17
(adattato)

- (25) In caso di trasferimento illecito o mancato ritorno ~~rientro illecito~~ del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la convenzione dell'Aia del ~~25 ottobre~~ 1980, quale integrata dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare il capo III ~~l'articolo 11~~.

↓ nuovo

- (26) Affinché il procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 si concluda quanto prima, gli Stati membri dovrebbero concentrare la competenza per tali procedimenti in una o più autorità giurisdizionali, tenendo conto della loro struttura interna per l'amministrazione della giustizia, se del caso. La concentrazione della competenza in un numero limitato di autorità giurisdizionali di uno Stato membro è uno strumento essenziale ed efficace in molti Stati membri per accelerare il trattamento delle cause di sottrazione di minori, giacché i giudici investiti largamente di tali cause sviluppano competenze particolari. A seconda della struttura del sistema giuridico, la competenza per le cause di sottrazione di minori potrebbe concentrarsi in

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

un'unica autorità giurisdizionale per l'intero paese o in un numero limitato di autorità giurisdizionali, partendo, ad esempio, dal numero di autorità giurisdizionali di impugnazione e concentrando la competenza per le cause di sottrazione internazionale di minori in un'autorità giurisdizionale di primo grado all'interno di ogni circoscrizione di corte di appello. In ogni grado la decisione dovrebbe essere resa entro sei settimane dalla presentazione della domanda o dell'impugnazione. Gli Stati membri dovrebbero limitare a uno il numero di impugnazioni possibili avverso una decisione che dispone o nega il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980.

- (27) Quando avviano o facilitano l'avvio di un procedimento giudiziario di ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, le autorità centrali dovrebbero assicurare che il fascicolo per il procedimento sia pronto entro sei settimane, salva impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. Per consentire all'autorità centrale richiesta di rispettare tale termine, l'autorità centrale richiedente dovrebbe mantenere stretti contatti con l'attore e rispondere senza ritardo a ogni richiesta di informazioni aggiuntive o di documenti mancanti dell'autorità centrale richiesta.
- (28) In tutte le cause riguardanti un minore, in particolare nelle cause di sottrazione internazionale di minori, le autorità giudiziarie e amministrative dovrebbero considerare la possibilità di giungere a una risoluzione amichevole ricorrendo alla mediazione e altri mezzi appropriati, facendosi assistere, se del caso, dalle reti e dalle strutture di supporto esistenti per la mediazione nelle controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale. Tali sforzi non dovrebbero tuttavia allungare ingiustificatamente la durata del procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980.

↓ 2201/2003 considerando 17
(adattato)
⇒ nuovo

- (29) I giudici dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbero avere la possibilità di ~~opporsi al~~ ☒ negarne il ☒ ~~suo ritorno~~ rientro in casi precisi, debitamente motivati, ~~⇒~~ come consentito dalla convenzione dell'Aia del 1980. Prima di negare il ritorno del minore, il giudice dovrebbe tuttavia esaminare se siano stati attuati o possano essere disposti provvedimenti cautelari appropriati, per eliminare qualunque rischio per l'interesse superiore del minore che possa ostacolare il ritorno conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980. A tal fine il giudice dovrebbe consultarsi con le autorità giudiziarie e amministrative competenti dello Stato membro della residenza abituale del minore, con l'assistenza delle autorità centrali o della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001⁴⁵, e ove appropriato disporre i necessari provvedimenti cautelari a norma dell'articolo 12 del presente regolamento per assicurare il ritorno sicuro del minore. Tali provvedimenti dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti in tutti gli altri Stati membri, compresi gli Stati membri aventi competenza ai sensi del presente regolamento, fino a quando un giudice competente di un siffatto Stato membro non abbia adottato le misure che giudica appropriate. ⇐

⁴⁵ Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).

- (30) ⇒ Qualora il giudice dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente decida di negare il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, nella sua decisione dovrebbe fare esplicito riferimento ai pertinenti articoli della convenzione dell'Aia del 1980 su cui si basa il diniego. ⇐ Tuttavia, Una simile decisione ~~dovrebbe poter~~ ☒ potrebbe tuttavia ☒ essere sostituita da una decisione successiva emessa ⇒ in un procedimento di affidamento, previo esame approfondito dell'interesse superiore del minore, ⇐ dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato ~~ritorno~~rientro. Se la decisione implica il ~~ritorno~~rientro del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.

↓ 2201/2003 considerando 21

~~Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile.~~

↓ 2201/2003 considerando 22

~~Gli atti pubblici e gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro dovrebbero essere equiparati a "decisioni" ai fini dell'applicazione delle norme sul riconoscimento e l'esecuzione.~~

↓ 2201/2003 considerando 23
(adattato)
⇒ nuovo

- (31) ~~Il Consiglio europeo di Tampere ha affermato nelle sue conclusioni (punto 34) che~~ ⇒ La fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia nell'Unione giustifica il principio secondo cui ⇐ le decisioni pronunciate ~~nelle controversie familiari~~ ☒ in uno Stato membro ☒ dovrebbero essere ~~«automaticamente riconosciute in tutta l'Unione~~ ☒ gli Stati membri ☒ senza che siano necessarie procedure ~~intermedie~~ ☒ di riconoscimento ☒ ~~e che sussistano motivi per rifiutarne l'esecuzione».~~ ~~Pertanto le decisioni in materia di diritto di visita o di ritorno, che siano state certificate~~ ☒ In particolare, quando ricevono una decisione resa in un altro Stato membro in materia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio che non può più essere impugnata ☒ nello Stato membro d'origine ~~conformemente alle disposizioni del presente regolamento,~~ ☒ le autorità competenti dello Stato membro richiesto ☒ dovrebbero essere ~~riconosciute~~ ☒ riconoscere la decisione ☒ ~~e hanno efficacia esecutiva in tutti gli altri Stati membri~~ ☒ di diritto, ☒ senza che sia richiesto ☒ un ☒ qualsiasi ~~altro~~ procedimento ☒, e aggiornare di conseguenza le iscrizioni nello stato civile ☒. ~~Le modalità relative all'esecuzione di tali decisioni sono tuttora disciplinate dalla legge nazionale.~~

↓ nuovo

- (32) Il riconoscimento di una decisione dovrebbe essere negato solo in presenza di uno o più motivi di diniego previsti dagli articoli 37 e 38. Tuttavia i motivi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere da a) a c), non possono essere invocati avverso le

decisioni in materia di diritto di visita o di ritorno ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, secondo comma, che siano state certificate nello Stato membro d'origine conformemente al presente regolamento, come era già previsto dal regolamento (CE) n. 2201/2003.

- (33) Inoltre la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri riguardanti i minori giustifica l'abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione per tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Mentre il regolamento (CE) n. 2201/2003 abolisce questo requisito solo per le decisioni che accordano un diritto di visita e per determinate decisioni che dispongono il ritorno di un minore, il presente regolamento prevede un'unica procedura per l'esecuzione transfrontaliera di tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la decisione emessa dall'autorità di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione.
- (34) Gli atti pubblici e gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro dovrebbero essere equiparati a "decisioni" ai fini dell'applicazione delle norme sul riconoscimento e l'esecuzione.
- (35) Dovrebbe spettare all'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione disporre misure di esecuzione specifiche, emanare gli eventuali provvedimenti accessori necessari ai sensi della legislazione nazionale in materia di esecuzione e incaricare la competente autorità dell'esecuzione di procedere alla stessa. Se la legislazione nazionale dello Stato membro dell'esecuzione prevede che la decisione di un altro Stato membro debba essere precisata con ulteriori dettagli o adattata per essere eseguita, l'autorità giurisdizionale competente dell'altro Stato membro dovrebbe procedere alle necessarie specifiche o adattamenti, rispettando gli elementi essenziali della decisione. In particolare, qualora una decisione che accorda un diritto di visita non sia sufficientemente precisa o non indichi le necessarie modalità pratiche, è opportuno che tali elementi aggiuntivi siano disposti dall'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione. Quando una decisione contiene un provvedimento ignoto al diritto dello Stato membro richiesto, tale provvedimento, compreso ogni eventuale diritto in esso indicato, dovrebbe essere adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento che in base al diritto di tale Stato membro abbia efficacia equivalente e persegua obiettivi analoghi.
- (36) L'esecuzione diretta in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro senza dichiarazione di esecutività non dovrebbe compromettere il rispetto dei diritti della difesa. Pertanto il soggetto a carico del quale si chiede l'esecuzione dovrebbe poter chiedere il rigetto del riconoscimento o dell'esecuzione di una decisione qualora ritenga che sussistano motivi per rigettare il riconoscimento o l'esecuzione ai sensi del presente regolamento.
- (37) La parte che si oppone all'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile e conformemente al sistema giuridico dello Stato membro dell'esecuzione, poter invocare, nella medesima procedura, oltre ai motivi di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione di cui agli articoli 37 e 38, i motivi di diniego dell'esecuzione in quanto tale di cui all'articolo 40, paragrafo 2. L'incompatibilità dell'esecuzione di una decisione con l'interesse superiore del minore risultante dalla rilevanza delle obiezioni del minore avente un'età e un grado di maturità sufficienti o da un altro mutamento delle circostanze sopraggiunto dopo la

pronuncia della decisione dovrebbe essere presa in considerazione solo se assume un'importanza comparabile all'eccezione fondata sull'ordine pubblico. Non possono essere invocati i motivi di diniego dell'esecuzione previsti dalla legislazione nazionale. Qualora il diniego dell'esecuzione si basi sulle obiezioni di un minore avente un'età e un grado di maturità sufficienti, le autorità competenti dello Stato membro dell'esecuzione, prima di rifiutare l'esecuzione, dovrebbero fare tutto il possibile per preparare il minore all'esecuzione e ottenerne la cooperazione.

- (38) Al fine di informare la persona contro cui è chiesta l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, il certificato rilasciato ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere notificato o comunicato alla persona in tempo ragionevole anteriormente alla prima misura di esecuzione, se necessario corredato della decisione. In questo contesto, per prima misura di esecuzione dovrebbe intendersi la prima misura di esecuzione dopo la notifica o comunicazione.

↓ 2201/2003 considerando 24
⇒ nuovo

- (39) Il certificato rilasciato allo scopo di facilitare l'esecuzione della decisione non dovrebbe essere impugnabile. Non dovrebbe poter dare luogo a una domanda di rettifica se non in caso di errore materiale, ossia se il certificato non rispecchia correttamente il contenuto della decisione. ⇒ Dovrebbe essere revocato se risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento. ⇐

↓ nuovo

- (40) Quando sono adottati provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, da parte di un'autorità competente a conoscere del merito, dovrebbe esserne assicurata la libera circolazione a norma del presente regolamento. Lo stesso dicasi per i provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, disposti nei casi d'urgenza ai sensi dell'articolo 12 da un'autorità di uno Stato membro che non è competente a conoscere del merito. Tali provvedimenti dovrebbero applicarsi fino a quando un'autorità competente di uno Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento non abbia adottato le misure che giudica appropriate.

Tuttavia i provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, disposti senza che il convenuto sia stato invitato a comparire non dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti ai sensi del presente regolamento.

↓ 2201/2003 considerando 25
(adattato)

- (41) In materia di responsabilità genitoriale, ~~è~~ opportuno che ☒ in tutti gli Stati membri siano designate ☒ le autorità centrali ☒. Tali autorità dovrebbero sostenere i genitori e le autorità competenti nei procedimenti transfrontalieri e collaborare ☒ ~~collaborino~~ fra loro, sia in generale che per casi specifici, anche per favorire la risoluzione amichevole delle controversie familiari ~~in materia di responsabilità genitoriale~~. A questo scopo è ~~necessario~~ ☒ opportuno ☒ che le autorità centrali si avvalgano della possibilità di partecipare alla rete giudiziaria europea in materia civile

e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, ~~del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale~~⁴⁶.

↓ nuovo

- (42) Nei casi specifici in materia di responsabilità genitoriale che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, le autorità centrali dovrebbero cooperare tra loro per prestare assistenza alle autorità nazionali e ai titolari della responsabilità genitoriale. Tale assistenza dovrebbe in particolare riguardare la localizzazione del minore, direttamente o tramite altre autorità competenti, qualora ciò sia necessario per soddisfare una richiesta ai sensi del presente regolamento, e la trasmissione di informazioni relative al minore necessarie ai fini del procedimento.
- (43) Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica il regolamento (UE) n. 2016/679⁴⁷.
- (44) Fatti salvi i requisiti previsti dal diritto procedurale nazionale, l'autorità richiedente dovrebbe poter scegliere liberamente tra i diversi canali a sua disposizione per ottenere le informazioni necessarie, ad esempio, se si tratta di un'autorità giurisdizionale, applicando il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, ricorrendo alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, in particolare alle autorità centrali istituite ai sensi del presente regolamento, alla rete dei giudici e ai punti di contatto, oppure, se si tratta di un'autorità giudiziaria o amministrativa, chiedendo le informazioni attraverso un'organizzazione non governativa specializzata in questo campo.
- (45) Qualora sia presentata una richiesta motivata di relazione sulla situazione del minore, su eventuali procedimenti in corso o sulle decisioni adottate relativamente al minore, le autorità competenti dello Stato membro richiesto dovrebbero soddisfarla senza applicare eventuali ulteriori requisiti previsti dalla loro legislazione nazionale. La richiesta dovrebbe contenere in particolare una descrizione del procedimento per il quale sono necessarie le informazioni e della situazione fattuale che ha dato origine al procedimento.
- (46) Se necessario nell'interesse superiore del minore, l'autorità di uno Stato membro che intenda adottare una decisione in materia di responsabilità genitoriale dovrebbe poter chiedere che le autorità di un altro Stato membro le comunichino le informazioni pertinenti per la protezione del minore. A seconda delle circostanze possono rientrare nel novero le informazioni sui procedimenti e sulle decisioni riguardanti un genitore o un fratello o sorella del minore o sulla capacità di un genitore di prendersi cura del minore o sul suo eventuale diritto di visita.
- (47) Una persona che abbia legami familiari de facto con il minore conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e che risieda in uno Stato membro e intenda avviare un procedimento relativo al diritto di visita in un altro Stato membro in cui il minore risiede abitualmente dovrebbe poter contattare direttamente le

⁴⁶ Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).

⁴⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

autorità competenti dello Stato membro in cui risiede affinché si pronuncino sull'idoneità a esercitare il diritto di visita e sulle condizioni alle quali tale diritto dovrebbe essere considerato, al fine di poter usare tali conclusioni nel procedimento promosso nello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento. Dovrebbero fornire queste stesse informazioni anche le autorità competenti dello Stato membro in cui risiede la persona che chiede il diritto di visita, se la richiesta proviene dalle autorità di un altro Stato membro competente ai sensi del presente regolamento.

(48) Poiché il fattore tempo è fondamentale in materia di responsabilità genitoriale, è opportuno che alle richieste presentate ai sensi degli articoli 64 e 65 sia data risposta entro due mesi.

(49) Qualora l'autorità di uno Stato membro abbia già emesso una decisione in materia di responsabilità genitoriale o intenda emetterla e la decisione debba essere attuata in un altro Stato membro, tale autorità può richiedere l'assistenza delle autorità dell'altro Stato membro ai fini dell'attuazione della decisione. Ciò dovrebbe valere, ad esempio, per le decisioni che accordano un diritto di visita sotto sorveglianza da esercitarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'autorità che lo accorda o per le decisioni che comportano altre misure di accompagnamento delle autorità competenti dello Stato membro in cui la decisione deve essere attuata.

(50) Qualora l'autorità di uno Stato membro intenda disporre il collocamento di un minore in una famiglia affidataria o in un istituto in un altro Stato membro, è opportuno che prima del collocamento abbia luogo una procedura di consultazione tramite le autorità centrali dei due Stati membri interessati. Prima di disporre il collocamento l'autorità che intende procedervi dovrebbe ottenere l'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui dovrebbe essere collocato il minore. Poiché il collocamento è perlopiù una misura d'urgenza necessaria per sottrarre il minore a una situazione che mette in pericolo il suo interesse superiore, il fattore tempo è fondamentale. Pertanto, per accelerare la procedura di consultazione il presente regolamento fissa in modo esaustivo i requisiti della richiesta e un termine di risposta per lo Stato membro in cui dovrebbe essere collocato il minore. Le condizioni per accordare o negare l'approvazione continuano tuttavia a essere dettate dalla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto.

(51) Il collocamento di un minore a lungo termine all'estero dovrebbe rispettare l'articolo 24, paragrafo 3, della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea (diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori) e le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, segnatamente gli articoli 8, 9 e 20. In particolare, nel valutare le soluzioni si dovrebbe tenere debito conto della necessità di continuità nell'educazione del minore, della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

↓ 2201/2003 considerando 26
(adattato)

(52) La Commissione dovrebbe rendere pubbliche ~~e~~ e aggiornare ~~gli elenchi~~ ☒ le informazioni ☒ relative ai giudici e ai mezzi di impugnazione comunicati dagli Stati membri.

↓ 2201/2003 considerando 27

~~Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁴⁸.~~

↓ nuovo

(53) Al fine di assicurare che i certificati da utilizzare in collegamento con il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni, degli atti pubblici e degli accordi a norma del presente regolamento siano tenuti aggiornati, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati da I a III del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

↓ 2201/2003 considerando 28
(adattato)

~~Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1347/2000 che è pertanto abrogato.~~

↓ 2201/2003 considerando 29
(adattato)

(54) Ai fini del corretto funzionamento del presente regolamento, è opportuno che la Commissione ne ~~esami~~ ☒ valuti ☒ l'applicazione per proporre, se del caso, le modifiche necessarie.

↓ 2201/2003 considerando 30
(adattato)
⇒ nuovo

(55) ⇒ [A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.] ⇐ [A norma dell'articolo 3 ☒ e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, ☒ del protocollo ☒ n. 21 ☒ sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda ☒ rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ☒ allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato ~~che istituisce la Comunità europea~~ ☒ sul

⁴⁸ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

funzionamento dell'Unione europea ~~☒~~ , ~~questi~~ detti Stati hanno notificato che intendono partecipare all'adozione ~~ed~~ all'applicazione del presente regolamento.]

↓ 2201/2003 considerando 31
(adattato)

- (56) ~~La Danimarca, conformemente a~~ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo ~~☒~~ n. 22 ~~☒~~ sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato ~~che istituisce la Comunità europea~~ ~~☒~~ sul funzionamento dell'Unione europea ~~☒~~ , la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, ~~e~~ non ~~ne~~ è pertanto da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

↓ 2201/2003 considerando 32
(adattato)
⇒ nuovo

- (57) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente~~sufficientemente realizzati~~ dagli Stati membri ⇒ a causa delle differenze tra le norme nazionali in materia di competenza e riconoscimento ed esecuzione delle decisioni ⇐ ~~e~~ ⇒ ma, a motivo dell'applicabilità diretta e della natura vincolante del presente regolamento, ⇐ possono ~~dunque~~ essere conseguiti~~realizzati~~ meglio a livello ~~comunitario~~ ~~☒~~ di Unione ~~☒~~ , ~~la comunità~~ ~~☒~~ quest'ultima ~~☒~~ può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato ~~☒~~ sull'Unione europea ~~☒~~ . Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

↓ 2201/2003 considerando 33
(adattato)

~~Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,~~

↓ 2201/2003 (adattato)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità ~~giurisdizionale~~ ~~☒~~ giudiziaria o amministrativa ~~☒~~ , alle materie civili relative:

- a) al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio;

b) all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), ~~riguardano~~ ☒ comprendono ☒ in particolare:

- a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;
- b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;
- c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;
- d) ~~il collocamento~~ ~~la collocazione~~ del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;
- e) le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore.

3. Il presente regolamento non si applica:

- a) alla determinazione o all'impugnazione della filiazione;
- b) alla decisione relativa all'adozione, alle misure che la preparano o all'annullamento o alla revoca dell'adozione;
- c) ai nomi e ai cognomi del minore;
- d) all'emancipazione;
- e) alle obbligazioni alimentari;
- f) ai trust e alle successioni;
- g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- 1. "autorità ~~giurisdizionale~~": ~~tutte le~~ ☒ l' ☒ autorità ☒ giudiziaria o amministrativa ☒ degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento ~~a norma dell'articolo 1~~;
- 2. "giudice": ~~designa~~ il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;
- 3. "Stato membro": tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca;
- 4. "decisione": ~~una decisione~~ ☒ un decreto, un'ordinanza o una sentenza di un'autorità di uno Stato membro in materia di ☒ divorzio, separazione personale dei coniugi, ~~e~~ annullamento del matrimonio ☒ o responsabilità genitoriale ☒ ~~emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza~~;
- 5. "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui è stata resa la decisione da eseguire;
- 6. "Stato membro dell'esecuzione": lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione;

↓ nuovo

7. "minore": la persona di età inferiore agli anni diciotto;

↓ 2201/2003 (adattato)

⇒ nuovo

~~7~~8. "responsabilità genitoriale": i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione ~~giudiziar~~^{giudiziar}ia, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. ~~Il termine comprende~~ ☒ compresi ☒ ~~in particolare~~, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

~~8~~9. "titolare della responsabilità genitoriale": ~~qualsiasi~~^{qualsiasi} persona ☒ , istituzione o altro ente ☒ che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;

~~9~~10. "diritto di affidamento": i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza ☒ , comprese le situazioni in cui, ai sensi di una decisione, della legge o di un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore ha la residenza abituale, ☒ ☒ uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell'altro titolare della responsabilità genitoriale ☒ ;

~~10~~11. "diritto di visita": ~~in particolare~~ ☒ il diritto di visita nei confronti di un minore, compreso ☒ il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo;

~~11~~12. "trasferimento illecito o mancato ritorno del minore": il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a) quando avviene in violazione del ~~li~~^{li} diritto ~~i~~ⁱ di affidamento derivante ~~i~~ⁱ da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la ~~sua~~^{sua} residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ~~ritorno/rientro~~^{ritorno/rientro};

b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato ~~ritorno/rientro~~^{ritorno/rientro}, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. ~~L'affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quando uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente a una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell'altro titolare della responsabilità genitoriale.~~

CAPO II

COMPETENZA

SEZIONE 1

DIVORZIO, SEPARAZIONE PERSONALE E ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO

Articolo 3

Competenza generale

1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità ~~giurisdizionali~~ dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova:

- la residenza abituale dei coniugi, o
- l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
- la residenza abituale del convenuto, o
- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio "domicile";

b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi.

2. Ai fini del presente regolamento la nozione di "domicile" cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda.

Articolo 4

Domanda riconvenzionale

L'autorità ~~giurisdizionale~~ davanti alla quale pende un procedimento in base all'articolo 3 è competente anche per esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Conversione della separazione personale in divorzio

Fatto salvo l'articolo 3, l'autorità ~~giurisdizionale~~ dello Stato membro che ha reso la decisione sulla separazione personale è altresì competente per convertirla in una decisione di divorzio, qualora ciò sia previsto dalla legislazione di detto Stato.

Articolo ~~7~~ 6

Competenza residua

1. Qualora nessuna ~~giudice~~ ☒ autorità ☒ di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato ☒ membro ☒.

~~Articolo 6~~

~~Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 3, 4 e 5~~

☒ 2. Il paragrafo 1 non si applica al convenuto ☒ ~~il coniuge~~ che:

a) risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o

b) ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il proprio "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri.

~~può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5.~~

23. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest'ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore contro un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro o che, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, non ha il proprio "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri.

SEZIONE 2

RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Articolo ~~8~~ 7

Competenza generale

1. Le autorità ~~giurisdizionali~~ di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro ~~alla data in cui sono aditi.~~ ⇒ In caso di lecito trasferimento della residenza del minore da uno Stato membro a un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza spetta alle autorità dello Stato membro della nuova residenza abituale. ⇐

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli ~~9~~ 8, ~~10~~ 9 e ~~12~~ 10.

Articolo ~~9~~ 8

~~Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore~~ ☒ in relazione al diritto di visita ☒

1. In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro ~~ad~~ un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità ~~giurisdizionali~~ dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane ~~in deroga all'articolo 8~~ per un periodo di tre mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, ~~quando~~ ☒ se ☒ ~~il titolare del~~ ☒ la persona cui la decisione ha accordato il ☒ diritto di visita ~~in virtù della decisione sul diritto di visita~~ continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1~~2~~ ha accettato la competenza delle autorità ~~giurisdizionali~~ dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore~~2~~, partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.

Articolo ~~10~~ 9

Competenza nei casi di sottrazione di minori

In caso di trasferimento illecito o mancato ~~ritorno/rientro~~ del minore, l'autorità ~~giurisdizionale~~ dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato ~~ritorno/rientro~~ conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e:

a) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato ~~ritorno/rientro~~;

o

b) se il minore ha soggiornato in quell'altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i) entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;

ii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);

↓ nuovo

iii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata respinta per motivi diversi dall'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980;

↓ 2201/2003 (adattato)

⇒ nuovo

~~iii~~ iv) un procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato ~~ritorno/rientro~~ è stato definito a norma dell'articolo ~~2644~~, paragrafo ~~37~~, secondo comma;

~~iv~~ v) l'autorità ~~giurisdizionale~~ dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore.

~~Proroga della competenza~~ ☒ **Scelta del foro per i procedimenti accessori e autonomi** ☒

1. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se ☒ ricorrono le seguenti condizioni ☒ :

- a) almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio₃₂ e
- b) la competenza giurisdizionale ~~di tali autorità giurisdizionali~~ è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale ⇒ al più tardi ⇐ alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite₃₂ ⇒ o, qualora lo preveda la legislazione di quello Stato membro, durante il procedimento, ⇐ e

☒ c) la competenza giurisdizionale ☒ è conforme all'interesse superiore del minore.

2. La competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:

- a) la decisione ~~che accoglie o respinge la~~ ☒ sulla ☒ domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato₃₂ ☒ o ☒
- b) ☒ la decisione nel ☒ ~~nei casi in cui il~~ procedimento relativo alla responsabilità genitoriale ☒ sia passata in giudicato, nei casi in cui tale procedimento ☒ è ☒ sia ☒ ancora pendente alla data ☒ in cui la decisione ☒ di cui alla lettera a), ~~la decisione relativa a tale procedimento sia~~ ☒ è ☒ passata in giudicato₃₂ ☒ o ☒
- c) il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un'altra ragione.

3. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori ~~nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo~~ se ☒ ricorrono le seguenti condizioni ☒ :

- a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato₃₂ e
- b) la ~~loro~~ competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento ⇒ al più tardi ⇐ alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ⇒ o, qualora lo preveda la legislazione di quello Stato membro, durante il procedimento, ⇐ ~~ed~~

☒ c) la competenza giurisdizionale ☒ è conforme all'interesse superiore del minore.

↓ nuovo

4. La competenza esercitata conformemente al paragrafo 3 cessa non appena il procedimento si sia concluso con una decisione definitiva.

5. Se tutte le parti al procedimento relativo alla responsabilità genitoriale accettano la competenza di cui al paragrafo 1 o 3 durante il procedimento, l'accordo delle parti è messo agli atti in conformità della legislazione dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale.

↓ 2201/2003 (adattato)
⇒ nuovo

46. Se il minore ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato che non è parte della convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori ☒ (convenzione dell'Aia del 1996) ☒, si presume che la competenza fondata sul presente articolo sia nell'interesse del minore, in particolare quando un procedimento si rivela impossibile nel paese terzo interessato.

Articolo ~~13~~ 11

Competenza fondata sulla presenza del minore

1. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell'articolo ~~10~~12, sono competenti ~~i giudici~~ ☒ le autorità ☒ dello Stato membro in cui si trova il minore.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei loro paesi.

Articolo ~~20~~ 12

Provvedimenti provvisori e cautelari

1. In casi d'urgenza, ~~le disposizioni del presente regolamento non ostano a che~~ le autorità giurisdizionali di uno ☒ dello ☒ Stato membro ⇒ in cui si trovano il minore o beni ad esso appartenenti sono competenti per disporre ⇐ ~~adottino~~ i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato ⇒ al minore ⇐ o ai suoi beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

↓ nuovo

Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità che ha disposto i provvedimenti cautelari ne informa, direttamente o tramite l'autorità centrale designata a norma dell'articolo 60, l'autorità dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito.

↓ 2201/2003 (adattato)
⇒ nuovo

2. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili ~~quando~~ ☒ non appena ☒ l'autorità ~~giurisdizionale~~ dello Stato membro competente ~~ai sensi in virtù~~ del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati.

Articolo ~~14~~ 13

Competenza residua

Qualora nessuna autorità ~~giurisdizionale~~ di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da ~~78~~ a ~~114~~ la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato ~~☒~~ membro ~~☒~~.

Articolo ~~15~~ 14

Trasferimento delle competenze a ~~una autorità giurisdizionale~~ ☒ uno Stato membro ☒ più adatto a trattare il caso

1. In via eccezionale le autorità ~~giurisdizionali~~ di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l'autorità ~~giurisdizionale~~ di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatto a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all'interesse superiore del minore, possono:

- a) ~~interrompere~~ ☒ sospendere ☒ ~~l'esame del caso~~ ☒ il procedimento ☒ o della ☒ la ☒ parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all'autorità ~~giurisdizionale~~ ☒ competente ☒ dell'altro Stato membro conformemente al paragrafo 4, oppure
- b) chiedere all'autorità ~~giurisdizionale~~ ☒ competente ☒ dell'altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5.

2. Il paragrafo 1 è applicabile:

- a) su richiesta di una parte, o
- b) su iniziativa dell'autorità ~~giurisdizionale~~ o
- c) su iniziativa di un'autorità ~~giurisdizionale~~ di un altro Stato membro con cui il minore abbia un legame particolare, conformemente al paragrafo 3.

Il trasferimento della causa può tuttavia essere effettuato su iniziativa dell'autorità ~~giurisdizionale~~ o su richiesta di un'autorità ~~giurisdizionale~~ di un altro Stato membro soltanto se esso è accettato da almeno una delle parti.

3. Si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 1, se tale Stato membro:

- a) è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l'autorità ~~giurisdizionale~~ di cui al paragrafo 1 è stata adita, o
- b) è la precedente residenza abituale del minore, o
- c) è il paese di cui il minore è cittadino, o
- d) è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale, o
- e) la causa riguarda le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore situati sul territorio di questo Stato membro.

4. L'autorità ~~giurisdizionale~~ dello Stato membro competente a conoscere del merito fissa un termine entro il quale le autorità ~~giurisdizionali~~ dell'altro Stato membro devono essere adite conformemente al paragrafo 1.

Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere esercitata dall'autorità ~~giurisdizionale~~ preventivamente adita ai sensi degli articoli da ~~78~~ a ~~114~~ e dell'articolo 13.

5. Le autorità ~~giurisdizionali~~ di quest'altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all'interesse superiore del minore, entro ~~sei~~ settimane dal ~~momento in cui sono adite~~ ☒ ricevimento della richiesta ☒ in base al paragrafo 1, lettere a) o b). In questo caso, l'autorità ~~giurisdizionale~~ preventivamente adita declina la propria competenza. In caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall'autorità ~~giurisdizionale~~ preventivamente adito ai sensi degli articoli da ~~7~~ a ~~11~~~~4~~ e dell'articolo 13.

6. Le autorità ~~giurisdizionali~~ collaborano, ai fini del presente articolo, direttamente, ~~ovvero~~ attraverso le autorità centrali ~~designate~~~~nominate~~ a norma dell'articolo ~~53~~ 60 ☒ oppure attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ☒.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo ~~16~~ 15

Adizione di un'autorità giurisdizionale

1. L'autorità giurisdizionale si considera adita:

- a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto~~o~~, o
- b) se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data in cui lo riceve l'autorità competente ai fini della notificazione ~~lo riceve~~, purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale.

↓ nuovo

Articolo 16

Questioni incidentali

Se l'esito di un procedimento pendente davanti a un'autorità di uno Stato membro dipende dalla risoluzione di una questione incidentale rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, tale autorità può decidere al riguardo.

↓ 2201/2003 (adattato)

Articolo 17

Verifica della competenza

L'autorità ~~giurisdizionale~~ di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un'autorità ~~giurisdizionale~~ di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 18

Esame della procedibilità

1. Se la persona che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui ~~l'azione è stata proposta~~ ☒ è stato avviato il procedimento ☒ non compare, l'autorità giurisdizionale competente è tenuta a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.
2. In luogo ~~delle disposizioni~~ del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. ~~1348/2000~~ 1393/2007 qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a norma di tale regolamento.
3. Ove ~~non si applichino le disposizioni del~~ ☒ non sia applicabile il ☒ regolamento (CE) n. ~~1348/2000~~ 1393/2007, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all'estero a norma di tale convenzione.

Articolo 19

Litispendenza e connessione

1. Qualora dinanzi ad autorità ~~giurisdizionali~~ di Stati membri diversi ~~e~~ e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l'autorità ~~giurisdizionale~~ successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità ~~giurisdizionale~~ preventivamente adita.
 2. Qualora dinanzi ad autorità ~~giurisdizionali~~ di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità ~~giurisdizionale~~ successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità ~~giurisdizionale~~ preventivamente adita.
 3. Quando è accertata la competenza dell'autorità ~~giurisdizionale~~ preventivamente adita è stata accertata, l'autorità ~~giurisdizionale~~ successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell'autorità ~~giurisdizionale~~ preventivamente adita.
- In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all'autorità ~~giurisdizionale~~ successivamente adita può promuovere l'azione dinanzi all'autorità ~~giurisdizionale~~ preventivamente adita.

↓ nuovo

Articolo 20

Diritto del minore di esprimere la propria opinione

Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità degli Stati membri garantiscono che al minore capace di discernimento sia data la possibilità concreta ed effettiva di esprimere liberamente la propria opinione durante il procedimento.

L'autorità tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità e documenta le proprie considerazioni nella decisione.

↓ 2201/2003 (adattato)

CAPO III

☒ SOTTRAZIONE DI MINORI ☒

Articolo ~~11~~ 21

Ritorno del minore ☒ ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 ☒

~~1.~~ Quando una persona, istituzione o altro ente ~~titolare~~ ☒ che lamenta una violazione ☒ del diritto di affidamento adisce ~~l'le~~ autorità giurisdizionale ~~competenti~~ di uno Stato membro affinché emanino ~~una provvedimento~~ decisione in base alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (~~in seguito~~ "la convenzione dell'Aia del 1980") ~~per ottenere~~ ☒ che disponga ☒ il ritorno di un minore ~~che è stato~~ illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano gli articoli da 22 a 26 ~~i paragrafi da 2 a 8~~.

↓ nuovo

Articolo 22

Concentrazione della competenza territoriale

Gli Stati membri provvedono affinché la competenza per le domande di ritorno di un minore di cui all'articolo 21 sia concentrata in un numero limitato di autorità giurisdizionali. Ciascuno Stato membro comunica tali autorità giurisdizionali alla Commissione, in conformità dell'articolo 81.

↓ 2201/2003 (adattato)

⇒ nuovo

Articolo 23

☒ Celerità del procedimento e mediazione ☒

~~21.~~ ~~Un~~ autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui ~~al paragrafo 1~~ ☒ all'articolo 21 ☒ procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale.

Fatto salvo il primo comma ~~l'autorità giurisdizionale~~, ~~⇒ in ciascun grado di giudizio~~ ☒ la decisione è resa ☒ ~~salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la~~ ☒ dal ricevimento della ☒ domanda ~~⇒ o dell'impugnazione~~ ☒ , salva impossibilità dovuta a circostanze eccezionali ☒ .

↓ nuovo

2. Quanto prima possibile durante il procedimento, l'autorità giurisdizionale verifica la volontà delle parti di ricorrere alla mediazione per trovare, nell'interesse superiore del minore, una soluzione concordata, purché ciò non ritardi indebitamente il procedimento.

↓ 2201/2003 (adattato)

Articolo 24

⊗ **Audizione del minore nel procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980** ⊗

2. Nell'applicare gli articoli 12 e 13 della convenzione dell'Aia del 1980, ⊗ l'autorità giurisdizionale ⊗ ⊗ garantisce ⊗ ~~si assicurerà~~ che il ⊗ al ⊗ minore ~~possa essere ascoltato~~ ⊗ sia data la possibilità di esprimere la propria opinione conformemente all'articolo 20 del presente regolamento ⊗ ~~durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.~~

Articolo 25

⊗ **Procedura per il ritorno del minore** ⊗

41. Un'autorità giurisdizionale non può rifiutare di ordinare il ritorno di un minore in base all'articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980 qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.

↓ nuovo

A tal fine l'autorità giurisdizionale:

- a) coopera con le autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno, direttamente, con l'assistenza delle autorità centrali, oppure attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, e
 - b) adotta i provvedimenti provvisori o cautelari a norma dell'articolo 12, se del caso.
-

↓ 2201/2003 (adattato)

52. ~~Un~~ L'autorità giurisdizionale ~~non~~ può rifiutare di disporre il ritorno del minore ⊗ soltanto ⊗ se la persona che lo ha chiesto ~~non~~ ha avuto la possibilità di essere ascoltata.

↓ nuovo

3. L'autorità giurisdizionale può dichiarare la decisione che dispone il ritorno del minore provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni, anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività provvisoria.

4. Avverso la decisione che dispone o nega il ritorno del minore può essere proposta una sola impugnazione.

5. All'esecuzione della decisione sul ritorno resa ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 si applica di conseguenza l'articolo 32, paragrafo 4.

↓ 2201/2003 (adattato)

Articolo 26

⊗ Diniego del ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 ⊗

↓ nuovo

1. Nella decisione che nega il ritorno del minore, l'autorità giurisdizionale specifica l'articolo o gli articoli della convenzione dell'Aia del 1980 su cui si basa il diniego.

↓ 2201/2003 (adattato)

⇒ nuovo

~~62.~~ Se ~~un'autorità giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro~~ ⊗ la decisione che nega ⊗ il ritorno del minore ⊗ si basa su almeno uno dei motivi di cui ⊗ ~~in base~~ all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980, l'autorità giurisdizionale ~~deve~~ ⊗ procede ⊗ immediatamente ⊗ a ⊗ trasmettere, direttamente, ~~ovvero~~ tramite la sua autorità centrale ⇒ o attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ⇐, ~~una~~ copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno ⊗ di tale decisione ⊗ e ~~degli~~ ~~altri~~ ⊗ pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice, all'autorità giurisdizionale competente o all'autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno, ~~come stabilito dalla legislazione nazionale.~~

⇒ La decisione è corredata di una traduzione conformemente all'articolo 69 nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro o in un'altra lingua che quello Stato membro abbia dichiarato di accettare. ⇐ ~~L'autorità giurisdizionale riceve~~ Tutti i documenti ~~indicati~~ ⊗ sono trasmessi all'autorità giurisdizionale competente ⊗ entro un mese dall'emanazione ~~del provvedimento contro~~ ⊗ della decisione che nega ⊗ il ritorno ⊗ del minore ⊗.

~~73.~~ A meno che l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno non sia già stata ~~adita~~ da una delle parti, l'autorità giurisdizionale ~~e l'autorità centrale~~ che riceve le informazioni ⊗ i documenti ⊗ di cui al paragrafo ~~26~~ ~~deve~~ ⊗ ne dà notizia ⊗ ~~informarne~~ alle parti e ⊗ le invita ⊗ ~~invitarle~~ a presentare ~~all'autorità giurisdizionale~~ le ~~proprie~~ loro conclusioni, conformemente alla legislazione nazionale, entro tre mesi dalla data della ~~notifica/comunicazione~~, affinché ~~quest'ultima~~ possa ~~esaminare~~ ~~esaminare~~ la questione dell'affidamento del minore.

Fatte salve le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito, l'autorità giurisdizionale archivia il procedimento.

~~84. Fatte salve le norme sulla competenza~~ ⇒ L'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 3, qualora riceva le conclusioni entro il termine prescritto o qualora il procedimento di affidamento sia già pendente in quello Stato membro, esamina la questione dell'affidamento del minore tenendo conto del suo interesse superiore e dei motivi e degli elementi di prova

alla base della decisione che ne nega il ritorno ⇐ in base all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980.

~~una successiva~~ ☒ La ☒ decisione ☒ sulla questione dell'affidamento resa nel procedimento di cui al primo comma ☒ che prescrive il ritorno del minore ~~emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento~~ è esecutiva ☒ in tutti gli altri Stati membri ☒ ~~conformemente alla sezione 4 del capo III~~, allo scopo di assicurare il ritorno del minore ☒ nonostante la decisione anteriore che ne nega il ritorno in base all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980 ☒.

CAPO ~~III~~ IV

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

SEZIONE 1

RICONOSCIMENTO

Articolo ~~24~~ 27

Riconoscimento delle decisioni

1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.

3. ~~Fatta salva la sezione 4 del presente capo, Ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la~~ ☒ chiedere una ☒ decisione ~~deve essere o non può essere riconosciuta~~ ☒ attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 37 e 38 ☒. ⇐ La sezione 3, sottosezione 2, del presente capo si applica di conseguenza. ⇐

~~La competenza territoriale degli organi giurisdizionali indicati nell'elenco, comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68, è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l'istanza di riconoscimento o di non riconoscimento.~~

4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad una autorità ~~giurisdizionale~~ di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo.

↓ 2201/2003 (adattato)

Articolo ~~37~~ 28

Documenti ☒ da presentare per il riconoscimento ☒

1. La parte che ☒ desidera invocare in uno Stato membro una decisione emessa in un altro Stato membro ☒ ~~chiede o contesta il riconoscimento o che chiede una dichiarazione di esecutività~~ deve produrre quanto segue:

- a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e
- b) ~~il~~ l' ☒ apposito ☒ certificato ~~di cui ☒ rilasciato ai sensi dell' ☒ all'~~ articolo ~~5339.~~

~~2. Se si tratta di decisione contumaciale, la parte che ne chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre:~~

~~a) l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace;~~

~~e~~

~~b) un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.~~

↓ nuovo

2. L'autorità dinanzi alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può, se del caso, richiedere alla parte che intende avvalersene di fornire, conformemente all'articolo 69, la traduzione o la traslitterazione del contenuto pertinente del certificato di cui al paragrafo 1, lettera b).

L'autorità può richiedere alla parte di produrre la traduzione della decisione stessa anziché la traduzione del contenuto pertinente del certificato solo se non è in grado di procedere senza tale traduzione.

↓ 2201/2003 (adattato)

Articolo ~~27~~ 29

Sospensione del procedimento

~~1.~~ L'autorità ~~giurisdizionale di uno Stato membro~~ dinanzi alla quale è ~~richiesto il riconoscimento di~~ ☒ invocata ☒ una decisione pronunciata in un altro Stato membro può sospendere il procedimento ☒, in tutto o in parte, se: ☒

(a) ~~se~~ la decisione è ~~stata~~ impugnata ~~con un mezzo ordinario~~ ☒ nello Stato membro d'origine; ☒

↓ nuovo

b) è stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 37 e 38 ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi, o

c) nel caso di una decisione in materia di responsabilità genitoriale, nello Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento è pendente un procedimento per modificare la decisione o per emettere una nuova decisione avente lo stesso oggetto.

↓ 2201/2003 (adattato)

~~2. L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso può sospendere il procedimento.~~

↓ 2201/2003 (adattato)

⇒ nuovo

SEZIONE 2

~~ISTANZA PER LA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ~~ ⇒ ESECUZIONE ⇐

Articolo ~~28~~ 30

Decisioni esecutive

1. Le decisioni relative ~~all'esercizio della~~ ☒ alla ☒ responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono ~~eseguite~~ ☒ esecutive ☒ ~~in un altro Stato membro~~ ☒ negli altri Stati membri ☒ ~~dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate~~ ⇒ senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività ⇐ .

~~2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.~~

~~2. Anche se il diritto interno non prevede l'esecutività di diritto, nonostante un eventuale ricorso,~~ ☒ Ai fini dell'esecuzione in un altro Stato membro ☒ di una decisione che accorda un diritto di visita, l'autorità giurisdizionale può dichiarare la decisione ☒ provvisoriamente ☒ esecutiva ☒ , nonostante eventuali impugnazioni ☒ ☒ , anche se il diritto interno non prevede l'esecutività provvisoria ☒ .

Articolo ~~30~~ 31

Procedimento

1. ~~Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla~~ ☒ Il procedimento di esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla ☒ legge dello Stato membro dell'esecuzione. ⇒ Fatto salvo l'articolo 40, le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro dell'esecuzione sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro dell'esecuzione. ⇐

↓ nuovo

2. La parte che richiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro dell'esecuzione.

La parte è obbligata ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione solo se tale rappresentante è obbligatorio indipendentemente dalla cittadinanza o dal "domicile" delle parti.

↓ 2201/2003

~~2. L'istante elegge il proprio domicilio nella circoscrizione dell'autorità giurisdizionale adita. Tuttavia, se la legge dello Stato membro dell'esecuzione non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.~~

~~3. All'istanza vengono allegati i documenti di cui agli articoli 37 e 39.~~

↓ nuovo

Articolo 32

Autorità giurisdizionali competenti e procedimento di esecuzione

1. La domanda di esecuzione è presentata all'autorità giurisdizionale competente per l'esecuzione ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro dell'esecuzione. Ciascuno Stato membro comunica tali autorità giurisdizionali alla Commissione, in conformità dell'articolo 81.

2. L'autorità giurisdizionale adotta tutte le misure necessarie per garantire che la decisione sia eseguita, in particolare:

- a) dispone le misure di esecuzione concrete da applicare;
- b) se necessario adatta la decisione in conformità dell'articolo 33;
- c) incarica l'ufficiale giudiziario.

3. In questa fase non può essere esaminato nessun motivo di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione, a meno che non sia stata presentata una domanda di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 39 o dell'articolo 41.

4. Qualora la decisione non sia stata eseguita entro sei settimane dall'avvio del procedimento di esecuzione, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione ne informa l'autorità centrale richiedente dello Stato membro d'origine o il richiedente, se il procedimento è stato avviato senza l'assistenza dell'autorità centrale, indicando i motivi.

↓ 2201/2003 (adattato)

Articolo ~~48~~ 33

~~Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita~~ ☒ Adattamento della decisione ☒

↓ nuovo

1. Se necessario le autorità giurisdizionali dello Stato membro dell'esecuzione possono specificare le modalità dell'esecuzione e procedere agli adattamenti richiesti per l'esecuzione, purché siano rispettati gli elementi essenziali della decisione.

↓ 2201/2003 (adattato)

~~1.~~ ~~☒~~ In particolare ~~☒~~ ~~le~~ ~~L'~~autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione possono stabilire modalità pratiche volte ad organizzare l'esercizio del diritto di visita, qualora le modalità necessarie non siano o siano insufficientemente previste nella decisione emessa dalle autorità ~~giurisdizionali~~ dello Stato membro competente a conoscere del merito ~~e a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di quella decisione.~~

~~2.~~ Le modalità pratiche stabilite a norma del ~~paragrafo 1~~ secondo comma cessano di essere applicabili in virtù di una decisione posteriore emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere del merito.

↓ nuovo

2. Se una decisione contiene un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro dell'esecuzione, l'autorità giurisdizionale di tale Stato membro lo adatta nella misura del possibile a un provvedimento noto alla legge di quello Stato membro, che abbia efficacia equivalente e che persegua obiettivi e interessi analoghi.

Da tale adattamento non derivano effetti che vanno oltre quelli previsti dalla legge dello Stato membro d'origine.

↓ 2201/2003 (adattato)

⇒ nuovo

Articolo ~~45~~ 34

Documenti ~~☒~~ in appoggio alla domanda di esecuzione ~~☒~~

1. La parte che ~~chiede~~ ~~☒~~ presenta domanda di ~~☒~~ esecuzione ~~☒~~ in uno Stato membro ~~☒~~ di una decisione ~~☒~~ emessa in un altro Stato membro ~~☒~~ deve produrre quanto segue:

a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e

b) ~~il~~ ~~☒~~ apposito ~~☒~~ certificato ~~di cui all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1~~ ⇒ rilasciato ai sensi dell'articolo 53, che certifica l'esecutività della decisione e che contiene un estratto pertinente della decisione che specifica l'obbligo da eseguire ⇐.

~~2. Ai fini del presente articolo:~~

~~il certificato di cui all'articolo 41, paragrafo 1, è corredato della traduzione del punto 12 relativo alle modalità per l'esercizio del diritto di visita;~~

~~il certificato di cui all'articolo 42, paragrafo 1, è corredato della traduzione del punto 14 relativo alle misure adottate per assicurare il ritorno del minore.~~

~~La traduzione deve essere nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'esecuzione o in un'altra lingua che quello Stato membro abbia dichiarato di accettare. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.~~

↓ nuovo

2. L'autorità giurisdizionale può, se del caso, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 69, la traduzione o la traslitterazione del contenuto pertinente del certificato che specifica l'obbligo da eseguire.

3. L'autorità giurisdizionale può esigere che il richiedente fornisca una traduzione della decisione solo se non sia in grado di procedere senza tale traduzione.

Articolo 35

Notificazione o comunicazione del certificato e della decisione

1. Quando si chiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 53 è notificato o comunicato alla persona contro cui è chiesta l'esecuzione prima dell'inizio della stessa. Il certificato è corredato della decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona.

2. Se la persona contro cui è chiesta l'esecuzione risiede abitualmente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, essa può richiedere una traduzione della decisione per contestare l'esecuzione della decisione, qualora quest'ultima non sia redatta o accompagnata da una traduzione in una delle seguenti lingue:

a) una lingua a essa comprensibile, o

b) la lingua ufficiale dello Stato membro in cui risiede abitualmente oppure, laddove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del luogo in cui risiede abitualmente.

Quando si chiede una traduzione della decisione ai sensi del primo comma del presente paragrafo, non può essere adottata alcuna misura di esecuzione, a eccezione dei provvedimenti cautelari, fino a che la persona contro cui è chiesta l'esecuzione abbia ricevuto detta traduzione.

Il presente paragrafo non si applica se la decisione è già stata notificata o comunicata alla persona contro cui è chiesta l'esecuzione in una o più lingue tra quelle di cui al primo comma.

3. Il presente articolo non si applica all'esecuzione dei provvedimenti provvisori e cautelari.

↓ 2201/2003 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 36

⊠ Sospensione del procedimento di esecuzione ⊠

⊠ 1. Fatto salvo l'articolo 40, su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione sospende il procedimento di esecuzione ⊠ ⇒ se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine. ⇐

↓ nuovo

2. Su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione può sospendere il procedimento di esecuzione se, per circostanze temporanee come una malattia grave del minore, l'esecuzione ne mette in serio pericolo l'interesse superiore. L'esecuzione è ripresa non appena cessi l'impedimento.

SEZIONE 3

⊗ DINIEGO DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE ⊗

SOTTOSEZIONE 1

⊗ DINIEGO DEL RICONOSCIMENTO ⊗

Articolo ~~22~~ 37

Motivi di non riconoscimento delle decisioni ~~di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio~~ ⊗ in materia matrimoniale ⊗

⊗ Su istanza della parte interessata, ⊗ ~~La~~ ⊗ il riconoscimento di una ⊗ decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ~~non è riconosciuta nei casi seguenti~~ ⊗ negato ⊗ :

- a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; ⊗ o ⊗
- b) quando ⊗ la decisione ⊗ è stata resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione; ⊗ o ⊗
- c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; o
- d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore ~~traavente~~ le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

Articolo ~~23~~ 38

Motivi di non riconoscimento delle decisioni ~~relative alla~~ ⊗ in materia di ⊗ responsabilità genitoriale

⊗ 1. Su istanza della parte interessata, il riconoscimento di una decisione ⊗ ~~Le decisioni relative~~ alla responsabilità genitoriale ~~non sono riconosciute nei casi seguenti~~ ⊗ è negato ⊗ :

- a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; ⊗ o ⊗
- ~~b) se, salvo i casi d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;~~
- eb) quando ⊗ la decisione ⊗ è stata resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo

che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione. ☒ o ☐

ed) su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato. ☒ o ☐

ed) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richiesto. ☒ o ☐

fe) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risiede, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

☐

~~g) se la procedura prevista dall'articolo 56 non è stata rispettata.~~

☒ 2. I motivi di diniego di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), non possono essere invocati contro una decisione che accorda un diritto di visita o che dispone il ritorno del minore ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, secondo comma. ☐

↓ nuovo

Articolo 39

Procedura per il diniego del riconoscimento

Alle domande di diniego del riconoscimento si applicano di conseguenza le procedure di cui agli articoli da 41 a 47 e, se del caso, alle sezioni 4 e 6 e al capo VI.

Sottosezione 2

Diniego dell'esecuzione

Articolo 40

Motivi di diniego dell'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale

1. Su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, l'esecuzione di una decisione è negata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di non riconoscimento di cui all'articolo 38, paragrafo 1.

Tuttavia i motivi di non riconoscimento di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere da a) a c), non possono essere invocati contro una decisione che accorda un diritto di visita o che dispone il ritorno del minore ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, secondo comma.

2. Su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, l'esecuzione di una decisione può essere negata qualora, in forza di un cambiamento delle circostanze successivo alla pronuncia della decisione, sia manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro dell'esecuzione per uno dei seguenti motivi:

a) il minore avente un'età e un grado di maturità sufficienti esprime obiezioni tali che l'esecuzione sarebbe manifestamente incompatibile con il suo interesse superiore;

b) dalla pronuncia della decisione altre circostanze sono cambiate in misura tale che l'esecuzione della decisione sarebbe manifestamente incompatibile con l'interesse superiore del minore.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a), prima di negare l'esecuzione le autorità competenti dello Stato membro dell'esecuzione fanno il possibile per ottenere la cooperazione del minore e assicurare l'esecuzione in conformità con il suo interesse superiore.

4. Non possono essere invocati motivi di diniego del riconoscimento diversi da quelli fissati dal presente regolamento.

↓ 2201/2003 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~29~~ 41

Autorità giurisdizionali ~~Giudici~~ territorialmente competenti

1. L'istanza per ~~la dichiarazione di esecutività~~ ⇒ il diniego dell'esecuzione ⇐ è proposta ~~ai giudici alle autorità giurisdizionali che figurano nell'elenco comunicato~~ ⇔ competenti per l'esecuzione ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro dell'esecuzione, quali comunicate ⇔ da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo ~~68~~ 81.

2. La competenza territoriale è determinata dalla residenza abituale della parte contro cui è chiesta l'esecuzione oppure dalla residenza abituale del minore cui l'istanza si riferisce.

Quando nessuno dei luoghi di cui al primo comma si trova nello Stato membro dell'esecuzione, la competenza territoriale è determinata dal luogo dell'esecuzione.

↓ nuovo

Articolo 42

Procedura per il diniego dell'esecuzione

1. Nella misura in cui non sia disciplinata dal presente regolamento, la procedura per il diniego dell'esecuzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

2. Il richiedente fornisce all'autorità giurisdizionale una copia della decisione e, ove necessario, una traduzione della decisione in conformità dell'articolo 69 o una traslitterazione della stessa.

L'autorità giurisdizionale può dispensare la parte dalla produzione dei documenti di cui al primo comma qualora ne sia già in possesso o qualora ritenga irragionevole chiedere al richiedente di fornirli.

Qualora ritenga irragionevole chiedere al richiedente di fornirli, l'autorità giurisdizionale può chiedere all'altra parte di fornire tali documenti.

3. La parte che richiede il diniego dell'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro dell'esecuzione.

La parte è obbligata ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione solo se tale rappresentante è obbligatorio indipendentemente dalla cittadinanza o dal "domicile" delle parti.

↓ 2201/2003 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~31~~ 43

Decisione dell'autorità giurisdizionale

~~1. L'autorità giurisdizionale adita decide senza indugio~~ ⇒ sul diniego dell'esecuzione ⇐. ~~In questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni.~~

~~2. L'istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 22, 23 e 24.~~

~~3. In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.~~

~~Articolo 32~~

Comunicazione della decisione

~~La decisione resa su istanza di parte è senza indugio portata a conoscenza del richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.~~

Articolo ~~33~~ 44

Opposizione

1. Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione ☒ relativa alla domanda di ☒ ~~resa sull'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività~~ ⇒ diniego dell'esecuzione ⇐.

2. L'opposizione è proposta davanti all'autorità giurisdizionale ~~di cui all'elenco comunicato~~ ☒ competente ai sensi della legislazione nazionale a trattare le opposizioni contro le decisioni di cui all'articolo 40, quale comunicata ☒ da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo ~~68~~ 81.

~~3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.~~

~~4. Se l'opposizione è proposta dalla parte che ha richiesto la dichiarazione di esecutività, la parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere è chiamata a comparire davanti all'autorità giurisdizionale dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 18.~~

~~5. L'opposizione contro una dichiarazione di esecutività deve essere proposta nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.~~

Articolo ~~34~~ 45

~~Autorità giurisdizionale dell'opposizione~~ ☒ ~~Ulteriore impugnazione~~ ☒ e ~~ulteriori mezzi di impugnazione~~ ☒ autorità giurisdizionali competenti ☒

La decisione resa sull'opposizione può ~~costituire~~ ☒ essere impugnata a sua volta ☒ unicamente ~~oggetto delle~~ ⇒ dinanzi alle autorità giurisdizionali e secondo le ⇐ procedure ~~di cui all'elenco~~ comunicate da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo ~~68~~ 81.

Articolo ~~35~~ 46

Sospensione del procedimento

1. L'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è proposta ☒ la domanda di diniego dell'esecuzione ☒ o l'opposizione a norma dell'articolo ~~33~~ 44 o dell'articolo ~~34~~ 45 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento di esecuzione ☒ per uno dei seguenti motivi: ☒

~~se~~ a) la decisione è stata impugnata nello Stato membro d'origine con un mezzo ordinario;

~~e se~~ b) il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto;

↓ nuovo

c) nel caso di una decisione in materia di responsabilità genitoriale, nello Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento è pendente un procedimento per modificare la decisione o per emettere una nuova decisione avente lo stesso oggetto.

↓ 2201/2003 (adattato)
⇒ nuovo

~~In quest'ultimo caso~~ ☒ Se sospende il procedimento per il motivo di cui alla lettera b), ☒ l'autorità giurisdizionale può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

2. Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda ⇒ , a Cipro ⇐ o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato "impugnazione ordinaria" ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

↓ 2201/2003 (adattato)

Articolo ~~36~~ 47

Esecuzione parziale

~~1.~~ Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione ~~non può essere concessa~~ ☒ è negata ☒ per ~~tutti i~~ ☒ alcuni di essi ☒ ~~eapi~~, ~~l'autorità giurisdizionale autorizza~~ l'esecuzione ☒ è comunque possibile ☒ ~~solo per uno o taluni di essi~~ ☒ per le parti della decisione non interessate dal diniego ☒ .

~~2. L'istante può chiedere un'esecuzione parziale.~~

SEZIONE ~~3~~ 4

DISPOSIZIONI COMUNI ~~ALLE SEZIONI 1 E 2~~

↓ nuovo

Articolo ~~47~~ 48

Provvedimenti provvisori e cautelari

Le disposizioni del presente capo applicabili alle decisioni si applicano ai provvedimenti provvisori e cautelari disposti da un'autorità competente ai sensi del capo II.

Esse non si applicano ai provvedimenti provvisori e cautelari disposti da un'autorità senza che il convenuto sia stato invitato a comparire.

Articolo 49

Decisioni di ritorno rese ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980

Le disposizioni del presente capo riguardanti le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, ad eccezione dell'articolo 35 e dell'articolo 38, paragrafo 2, si applicano di conseguenza alle decisioni rese in uno Stato membro che dispongono il ritorno del minore in un altro Stato membro ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 e che devono essere eseguite in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state rese.

↓ 2201/2003 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~24~~ 50

Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità ~~giurisdizionale~~ d'origine

Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale ~~del giudice~~ ☒ dell'autorità ☒ dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui ~~all'articolo~~ ~~3722~~, lettera a), ~~e all'articolo~~ ~~3822~~, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14.

Articolo ~~25~~ 51

Divergenze fra le leggi

Il riconoscimento di una decisione ☒ in materia matrimoniale ☒ non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio.

Articolo ~~26~~ 52

Divieto di riesame del merito

In nessun caso la decisione ☒ resa in un altro Stato membro ☒ può formare oggetto di un riesame del merito.

~~Articolo 38~~

Mancata produzione di documenti

~~1. Qualora i documenti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2, non vengano prodotti, l'autorità giurisdizionale può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporre l'esonero della presentazione degli stessi.~~

~~2. Qualora l'autorità giurisdizionale lo richieda, è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.~~

~~Articolo 39~~ 53

Certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale

~~1. L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro d'origine~~ ☒ ~~che ha reso una decisione in materia matrimoniale~~ ☒ ~~rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all'allegato I (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato II (decisioni in materia di responsabilità genitoriale).~~

☒ 2. Il giudice che ha reso una decisione in materia di responsabilità genitoriale rilascia un certificato utilizzando il modello di cui all'allegato II. Se tale decisione riguarda un caso che sin dall'atto della pronuncia della decisione riveste un carattere transfrontaliero, il giudice rilascia il certificato d'ufficio quando la decisione diventa esecutiva, anche se solo provvisoriamente. Se il caso diventa transfrontaliero solo in seguito, il certificato è rilasciato su istanza di una della parti. ☒

SEZIONE 4

~~ESECUZIONE DI TALUNE DECISIONI IN MATERIA DI DIRITTO DI VISITA E DI TALUNE DECISIONI CHE PRESCRIVONO IL RITORNO DEL MINORE~~

~~Articolo 40~~

Campo d'applicazione

~~1. La presente sezione si applica:~~

~~a) al diritto di visita;~~

~~e~~

~~b) al ritorno del minore ordinato in seguito a una decisione che prescrive il ritorno del minore di cui all'articolo 11, paragrafo 8.~~

~~2. Le disposizioni della presente sezione non ostano a che il titolare della responsabilità genitoriale chieda il riconoscimento e l'esecuzione in forza delle disposizioni contenute nelle sezioni 1 e 2 del presente capo.~~

~~Articolo 41~~

Diritto di visita

~~1. Il diritto di visita di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), conferito in forza di una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento se la decisione è stata certificata nello Stato membro d'origine in accordo con il paragrafo 2.~~

~~Anche se il diritto interno non prevede l'esecutività di diritto, nonostante un eventuale ricorso, di una decisione che accorda un diritto di visita, l'autorità giurisdizionale può dichiarare la decisione esecutiva.~~

~~☒ 3. Il certificato è compilato nella lingua della decisione. ☒ ⇒ Se del caso, contiene anche le informazioni pertinenti sulle spese processuali ripetibili e sul calcolo degli interessi. ⇐~~

~~24. Il giudice ☒ o l'autorità dello Stato membro ☒ d'origine rilascia il certificato ☒ i certificati ☒ di cui ai paragrafi 1 e 2, sulla base del modello standard di cui all'allegato III (certificato sul diritto di visita), solo nei seguenti casi:~~

~~☒ a) tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; e ☒~~

~~a) in caso di procedimento in contumacia:~~

~~i) la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, o;~~

~~ii) ☒ è stato accertato che ☒ ☒ il convenuto contumace ha accettato la decisione inequivocabilmente anche se l'atto gli ☒ è stato notificato o comunicato nel mancato rispetto di queste ☒ delle ☒ condizioni, sia comunque accertato che il convenuto ha accettato la decisione inequivocabilmente; ☒ di cui al punto i). ☒~~

~~b) tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate;~~

~~e~~

~~⇒ ☒ 5. Fatto salvo il paragrafo 4, il giudice che ha reso una decisione in materia di responsabilità genitoriale rilascia il certificato di cui al paragrafo 2 solo se anche ☒ il minore ha avuto la possibilità ⇒ concreta ed effettiva ⇐ ☒ di esprimere la propria opinione conformemente all'articolo 20 ☒ di essere ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità.~~

~~Il certificato standard deve essere compilato nella lingua della decisione.~~

~~3. Se il diritto di visita riguarda un caso che sin dall'atto della pronuncia della decisione riveste un carattere transfrontaliero, il certificato è rilasciato d'ufficio quando la decisione diventa esecutiva, anche se solo provvisoriamente. Se il caso diventa transfrontaliero solo in seguito, il certificato è rilasciato a richiesta di una delle parti.~~

~~Articolo 42~~

~~Ritorno del minore~~

~~1. Il ritorno del minore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), ordinato con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento, se la decisione è stata certificata nello Stato membro d'origine conformemente al paragrafo 2.~~

~~Anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività di diritto, nonostante eventuali impugnazioni, di una decisione che prescrive il ritorno del minore di cui all'articolo 11, paragrafo 8, l'autorità giurisdizionale può dichiarare che la decisione in questione è esecutiva.~~

26. ☒ Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, ☒ il giudice che ha emanato reso la decisione ☒ sulla questione dell'affidamento ☒ di cui all'articolo 2640, paragrafo 41, secondo comma lettera b), rilascia il certificato di cui al paragrafo 12 solo se:

~~a) il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità;~~

~~b) le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; e~~

~~c) l'autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso ☒ della precedente decisione emanata in un altro Stato membro ☒ conformemente all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980.~~

Nel caso in cui l'autorità giurisdizionale o qualsiasi altra autorità adotti misure per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato ☒ membro ☒ della residenza abituale, il certificato contiene i dettagli di tali misure.

~~Il giudice d'origine rilascia detto certificato di sua iniziativa e utilizzando il modello standard di cui all'allegato IV (certificato sul ritorno del minore).~~

Il certificato è compilato nella lingua della decisione.

~~Articolo 44~~

Effetti del certificato

7. Il certificato ha effetto soltanto nei limiti del carattere esecutivo della ☒ decisione ☒ sentenza.

~~Articolo 43 54~~

Domanda di rettifica ☒ e revoca del certificato ☒

↓ nuovo

1. Su richiesta l'autorità di origine rettifica il certificato se, per un errore materiale, sussiste una discrepanza tra la decisione e il certificato.

2. Su richiesta l'autorità d'origine revoca il certificato se questo risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

↓ 2201/2003 (adattato)
⇒ nuovo

13. ☒ Alla procedura per ☒ la rettifica ☒ e la revoca ☒ del certificato ☒ si applica ☒ il diritto dello Stato membro di origine è applicabile a qualsiasi rettifica del certificato.

24. Il rilascio di un certificato ~~a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, o dell'articolo 42, paragrafo 1,~~ non è inoltre soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

SEZIONE 5

ATTI PUBBLICI E ACCORDI

Articolo ~~46~~ 55

⊠ Atti pubblici e accordi ⊠

Gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni.

↓ nuovo

Articolo 56

Certificato

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, il certificato utilizzando il modello di cui all'allegato III.

Il certificato contiene una sintesi dell'obbligazione esecutiva registrata nell'atto pubblico o figurante nell'accordo tra le parti.

2. Il certificato è compilato nella lingua dell'atto pubblico o dell'accordo.

3. Alla rettifica e alla revoca del certificato si applica di conseguenza l'articolo 54.

↓ 2201/2003 (adattato)
⇒ nuovo

SEZIONE 6

ALTRE DISPOSIZIONI

~~Articolo 47~~

~~Procedimento di esecuzione~~

~~1. Il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.~~

~~2. Ogni decisione pronunciata dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro e dichiarata esecutiva ai sensi della sezione 2 o certificata conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1, è eseguita nello Stato membro dell'esecuzione alle stesse condizioni che si applicherebbero se la decisione fosse stata pronunciata in tale Stato membro.~~

~~In particolare una decisione certificata conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1, non può essere eseguita se è incompatibile con una decisione esecutiva emessa posteriormente.~~

Articolo ~~49~~ 57

Spese

~~Le disposizioni del II presente capo, eccettuate quelle previste alla sezione 4, si applicano~~
altresì alla determinazione dell'importo delle spese per i procedimenti instaurati in base al
presente regolamento nonché all'esecuzione di qualsiasi decisione relativa a tali spese.

Articolo ~~50~~ 58

Patrocinio a spese dello Stato

L'istante che nello Stato membro d'origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a
spese dello Stato o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui all'~~agli~~
~~articolo 27~~ 21, paragrafo 3, ~~⇒ e agli articoli 32, 39 e 42 ⇐ 28, 41, 42 e 48~~, dell'assistenza più
favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato membro
dell'esecuzione.

Articolo ~~51~~ 59

Cauzione o deposito

Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, alla
parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione pronunciata in un altro
Stato membro ~~per i seguenti motivi:~~

~~a) ☒ della sua qualità di straniero o ☒ del per il difetto di ☒ "domicile" o ☒~~
~~residenza abituale nello Stato membro ☒ dell'esecuzione ☒ richiesto, o~~

~~b) per la sua qualità di straniero oppure, qualora l'esecuzione sia richiesta nel Regno~~
~~Unito o in Irlanda, per difetto di «domicile» in uno di tali Stati membri.~~

CAPO ~~IV~~ V

**COOPERAZIONE FRA AUTORITÀ CENTRALI IN MATERIA DI
RESPONSABILITÀ GENITORIALE**

Articolo ~~53~~ 60

Designazione

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricate ~~a~~ di assisterlo
nell'applicazione del presente regolamento ☒ in materia di responsabilità genitoriale ☒ e ne
specifica le competenze territoriali e materiali. Qualora uno Stato membro abbia designato più
autorità centrali, le comunicazioni dovrebbero essere inviate direttamente all'autorità centrale
competente. Se una comunicazione è stata inviata a un'autorità centrale non competente,
quest'ultima deve inoltrarla all'autorità centrale competente e informare il mittente al riguardo.

↓ nuovo

Articolo 61

Risorse

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità centrali siano dotate di risorse finanziarie e
umane adeguate per poter adempiere agli obblighi loro incombenti a norma del regolamento.

↓ 2201/2003 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~54~~ 62

Funzioni ~~☒~~ Compiti ~~☒~~ generali ~~☒~~ delle autorità centrali ~~☒~~

Le autorità centrali mettono a disposizione informazioni sull'ordinamento e sulle procedure nazionali e adottano misure ~~generali~~ ~~☒~~ appropriate ~~☒~~ per migliorare l'applicazione del presente regolamento e rafforzare la cooperazione. A tal fine si ricorre alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, ~~istituita con decisione 2001/470/CE.~~

Articolo ~~55~~ 63

Cooperazione nell'ambito di cause specifiche ~~alla~~ ~~☒~~ in materia di ~~☒~~ responsabilità genitoriale

1. Le autorità centrali, su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro o ~~del titolare della responsabilità genitoriale~~ ~~⇒~~ di un'autorità ~~☒~~, cooperano nell'ambito di cause specifiche per realizzare gli obiettivi del presente regolamento. A tal fine esse provvedono, direttamente o tramite ~~le~~ autorità pubbliche o altri ~~enti~~ ~~organismi~~, ~~compatibilmente con l'ordinamento di tale Stato membro in materia di protezione dei dati personali.~~

↓ nuovo

a) ad aiutare, su richiesta dell'autorità centrale di un altro Stato membro, a localizzare il minore quando risulta che posso essere presente sul territorio dello Stato membro richiesto e la sua localizzazione è necessaria per soddisfare una richiesta ai sensi del presente regolamento;

↓ 2201/2003 (adattato)
⇒ nuovo

ab) a raccogliere e a scambiare informazioni ~~⇒~~ ai sensi dell'articolo 64; ~~☒~~

~~i) sulla situazione del minore;~~

~~ii) sugli eventuali procedimenti in corso; o~~

~~iii) sulle decisioni adottate relativamente al minore;~~

bc) a fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sul loro territorio, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore;

ed) a facilitare la comunicazione fra le autorità ~~giurisdizionali~~, in relazione soprattutto all'attuazione ~~dell'articolo 11, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 14~~ ~~15~~, ~~⇒~~ dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), ~~☒~~ ~~dell'articolo 26, paragrafo 2 e paragrafo 4, secondo comma;~~

de) a fornire informazioni e sostegno utili all'attuazione dell'articolo ~~65~~ ~~56~~ da parte delle autorità ~~giurisdizionali~~;

ef) a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e ad agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera; ☒ e ☒

↓ nuovo

g) ad assicurare che, quando avviano o facilitano l'avvio di un procedimento giudiziario di ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, il fascicolo per il procedimento sia pronto entro sei settimane, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali.

2. Le richieste ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e f), possono essere presentate anche dai titolari della responsabilità genitoriale.

3. Le autorità centrali trasmettono, all'interno del loro Stato membro, le informazioni di cui agli articoli 63 e 64, alle autorità competenti, comprese le autorità competenti per notificare e comunicare gli atti e le autorità competenti per l'esecuzione di una decisione, a seconda del caso.

L'autorità cui sono state trasmesse le informazioni ai sensi degli articoli 63 e 64 può usarle per le finalità previste dal presente regolamento.

4. La persona interessata dalla raccolta delle informazioni è avvisata della trasmissione totale o parziale delle stesse conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto.

Se l'avviso rischia di pregiudicare l'effettiva soddisfazione della richiesta ai sensi del presente regolamento per la quale le informazioni erano state trasmesse, esso può essere differito fino a quando la richiesta non sia stata soddisfatta.

Articolo 64

Cooperazione nella raccolta e nello scambio di informazioni

1. Su richiesta motivata dell'autorità centrale o di un'autorità di uno Stato membro con il quale il minore abbia un legame sostanziale, l'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale e in cui si trova può, o direttamente o tramite autorità o altri enti:

a) trasmettere una relazione:

i) sulla situazione del minore;

ii) sugli eventuali procedimenti in corso riguardanti il minore; o

iii) sulle decisioni adottate relativamente al minore;

b) chiedere all'autorità competente del suo Stato membro di esaminare l'opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.

2. In previsione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale e se la situazione del minore lo richiede, l'autorità di uno Stato membro può chiedere a ogni autorità di un altro Stato membro che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele.

3. L'autorità di uno Stato membro può chiedere alle autorità di un altro Stato membro di prestare assistenza nell'attuazione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale resa ai sensi del presente regolamento, in particolare per assicurare l'esercizio effettivo di un diritto di visita, nonché del diritto di mantenere regolari contatti diretti.

4. Le richieste di cui ai paragrafi da 1 a 3 e i documenti di accompagnamento sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto o in un'altra lingua che quello Stato membro abbia dichiarato di accettare. Gli Stati membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente all'articolo 81.

5. Le autorità di uno Stato membro in cui il minore non ha la residenza abituale, su richiesta di una persona residente in quello Stato membro e che voglia ottenere o conservare un diritto di visita, oppure su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro, raccolgono informazioni o prove e si pronunciano sull'idoneità di quella persona a esercitare il diritto di visita e sulle condizioni di esercizio.

6. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, le informazioni richieste sono trasmesse all'autorità centrale o all'autorità competente dello Stato membro richiedente entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

↓ 2201/2003 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~56~~ 65

Collocamento del minore in un altro Stato membro

1. Qualora l'autorità ~~giurisdizionale~~ competente ~~ai sensi in virtù degli articoli da 8 a 15~~ ☒ del presente regolamento ☒ intenda collocare il minore in istituto o in una famiglia affidataria ~~e tale collocamento abbia luogo~~ in un altro Stato membro, ~~egli consulta~~ ☒ deve ☒ preventivamente ☒ ottenere l'approvazione ☒ dell'autorità ~~centrale o un'altra autorità~~ competente di quest'~~ultimo~~ ☒ altro ☒ Stato membro ~~se in tale Stato membro è previsto l'intervento di un'autorità pubblica nei casi nazionali di collocamento di minori~~. ☒ A tal fine, tramite l'autorità centrale del proprio Stato membro, trasmette all'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore deve essere collocato una richiesta di approvazione che comprende una relazione sul minore e i motivi della proposta di collocamento o assistenza. ☒

↓ nuovo

2. La richiesta e i documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 1 sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto o in un'altra lingua che quello Stato membro abbia dichiarato di accettare. Gli Stati membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente all'articolo 81.

↓ 2201/2003 (adattato)

~~23.~~ La decisione sul collocamento di cui al paragrafo 1 può essere ~~presa~~ ☒ resa ☒ nello Stato membro richiedente soltanto se l'autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato ☒ membro ☒ richiesto ha approvato tale collocamento.

↓ nuovo

4. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, l'autorità centrale richiesta trasmette la decisione che concede o nega l'approvazione all'autorità centrale richiedente entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

↓ 2201/2003 (adattato)

⇒ nuovo

~~35.~~ Le modalità ~~relative alla consultazione e~~ ☒ per ottenere ☒ ~~all'~~l'approvazione ~~di cui ai paragrafi 1 e 2~~ sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto.

~~4. Qualora l'autorità giurisdizionale competente ai sensi degli articoli da 8 a 15 decida di collocare il minore in una famiglia affidataria e tale collocamento abbia luogo in un altro Stato membro, e in quest'ultimo Stato membro non sia previsto l'intervento di un'autorità pubblica nei casi nazionali di collocamento di minori, egli lo comunica all'autorità centrale o ad un'autorità competente di quest'ultimo Stato membro.~~

Articolo ~~57~~ 66

Metodo di lavoro

1. ~~I titolari della responsabilità genitoriale possono rivolgere una domanda di assistenza, di cui all'articolo 55,~~ ⇒ Le richieste di assistenza possono essere presentate ☒ all'autorità centrale dello Stato membro in cui risiede ~~ono~~ abitualmente ☒ il richiedente ☒ ovvero all'autorità centrale dello Stato membro in cui si ~~può trovare~~ o risiede abitualmente il minore. In generale, la ~~richiesta~~domanda contiene tutte le informazioni disponibili che ne possono agevolare l'esecuzione. Se la ~~richiesta~~domanda di assistenza riguarda il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione ⇒ o di un atto pubblico ☒ in materia di responsabilità genitoriale che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, il ~~titolare della responsabilità genitoriale~~ ⇒ richiedente ☒ vi acclude i pertinenti certificati di cui all'articolo 5339, all'articolo 41, paragrafo 1, o all'articolo 42, paragrafo 1 ⇒ o all'articolo 56 ☒.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la o le lingue ufficiali delle ~~istituzioni della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒, diverse dalla ~~loro~~sua, nelle quali possono essere redatte le comunicazioni alle autorità centrali ~~possono essere redatte~~.

3. L'assistenza delle autorità centrali a norma ~~dell'articolo 55~~ ☒ del presente regolamento ☒ è gratuita.

4. Ciascuna autorità centrale sostiene i propri costi.

Articolo ~~58~~ 67

Riunioni

1. Per facilitare l'applicazione del presente regolamento le autorità centrali si riuniscono periodicamente.
2. Le riunioni ☒ delle autorità centrali ☒ sono convocate ☒ in seno alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ☒ conformemente alla decisione 2001/470/CE ~~relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.~~

CAPO VI

☒ DISPOSIZIONI GENERALI ☒

Articolo ~~52~~ 68

Legalizzazione o altra formalità analoga

Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga per i documenti indicati negli articoli ~~37, 38 e 45~~ ⇒ 26, ⇐ ~~28, 34,~~ ⇒ 42, 64 e 65 ⇐ , né per l'eventuale procura alle liti.

↓ nuovo

Articolo 69

Traduzioni

1. Fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), le traduzioni o le traslitterazioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del procedimento giudiziario del luogo in cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro o in cui è presentata la domanda, conformemente alla legge di quello Stato membro.
2. Le traduzioni o le traslitterazioni del contenuto pertinente dei certificati di cui agli articoli 53 e 56 possono essere effettuate in qualunque altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione che lo Stato membro interessato abbia comunicato di accettare conformemente all'articolo 81.
3. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro dell'esecuzione possono chiedere una traduzione del seguente contenuto pertinente:
 - a) in relazione a un certificato che accompagna una decisione che accorda un diritto di visita, la traduzione del punto 13.2. relativo alle modalità per l'esercizio del diritto di visita;
 - b) in relazione a un certificato che accompagna una decisione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, secondo comma, che dispone il ritorno del minore, la traduzione del punto 15 relativo alle misure adottate al fine di assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato membro in cui risiede abitualmente;

c) in relazione a un certificato che accompagna qualsiasi altra decisione in materia di responsabilità genitoriale, la traduzione del punto 17 che precisa l'obbligo da eseguire.

4. Qualsiasi traduzione richiesta per le finalità del capo IV del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

↓ 2201/2003 (adattato)
⇒ nuovo

CAPO VII

⇒ ATTI DELEGATI ⇐

Articolo ~~69~~ 70

Modificazione degli allegati

⇒ Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 riguardo alle ⇐ ~~Le modifiche dei certificati standard di cui agli~~ degli allegati ~~da I, II e IV~~ e III ⇐ ~~sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 70, paragrafo 2.~~

Articolo ~~70~~ 71

~~Comitato~~ ☒ **Esercizio della delega** ☒

~~1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito, "il comitato").~~

~~2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.~~

~~3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.~~

↓ nuovo

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 70 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3. La delega di potere di cui all'articolo 70 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 70 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

7. Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

↓ 2201/2003 (adattato)
⇒ nuovo

CAPO VIII

RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI

Articolo ~~59~~ 72

Relazione con altri strumenti

1. Fatti salvi gli articoli ~~60, 63, 64~~ e il paragrafo 2 del presente articolo ~~73, 74~~, ⇒ 75, 76, ⇐ 77 e 78, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data ~~della sua~~ entrata in vigore ☒ del regolamento (CE) n. 2201/2003 ☒, concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento.

~~2. a) La Finlandia e la Svezia hanno facoltà di dichiarare che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme del presente regolamento, si applica in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale. Queste dichiarazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in allegato al presente regolamento. Tali Stati membri possono dichiarare in qualsiasi momento di rinunciarvi in tutto o in parte.~~

~~b) È fatto obbligo di rispettare il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza tra i cittadini dell'Unione europea.~~

~~c) I criteri di competenza giurisdizionale di qualsiasi accordo che sarà concluso tra gli Stati membri di cui alla lettera a) su materie disciplinate dal presente regolamento devono corrispondere a quelli stabiliti dal regolamento stesso.~~

~~d) Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso la dichiarazione di cui alla lettera a), in base a un criterio di competenza giurisdizionale corrispondente a quelli previsti nel capo II del presente regolamento, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo III del regolamento stesso.~~

~~3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione~~

~~a) copia degli accordi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), e delle relative leggi uniformi di applicazione;~~

~~b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi.~~

Articolo ~~60~~ 73

Relazione con talune convenzioni multilaterali

Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

a) convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori;

b) convenzione del Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale;

c) convenzione dell'Aia, del 1° giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;

d) convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento¹.

e

~~e) convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.~~

↓ nuovo

Articolo 74

Relazione con la convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori

Qualora un minore sia stato trasferito o trattenuto illecitamente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno, si applicano le disposizioni della convenzione dell'Aia del 1980 conformemente al capo III del presente regolamento.

↓ 2201/2003 (adattato)

⇒ nuovo

Articolo ~~64~~ 75

Relazione con la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori

¹ Nelle relazioni con la convenzione dell'Aia del ~~19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori~~, il presente regolamento si applica:

- a) ⇒ fatto salvo il paragrafo 2, ⇐ se il minore in questione ha la ~~sua~~ residenza abituale nel territorio di uno Stato membro;
- b) per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa ~~dal giudice competente~~ ⇨ da un'autorità ⇨ di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato ~~non membro~~ che è parte contraente di detta convenzione ⇨ e in cui non si applica il presente regolamento ⇐ .

⇩ nuovo

2. In deroga al paragrafo 1,

- a) se le parti hanno convenuto la competenza di un'autorità di uno Stato parte della convenzione dell'Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento, si applica l'articolo 10 di tale convenzione;
- b) in relazione al trasferimento di competenza tra un'autorità di uno Stato membro e un'autorità di uno Stato parte della convenzione dell'Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento, si applicano gli articoli 8 e 9 di tale convenzione;
- c) se dinanzi a un'autorità di uno Stato parte della convenzione dell'Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento è pendente un procedimento in materia di responsabilità genitoriale nel momento in cui l'autorità di uno Stato membro è investita di un procedimento riguardante lo stesso minore e il medesimo oggetto, si applica l'articolo 13 di tale convenzione.

3. Nell'applicare il capitolo III (Legge applicabile) della convenzione dell'Aia del 1996 in un procedimento dinanzi a un'autorità di uno Stato membro, il riferimento figurante all'articolo 15, paragrafo 1, di tale convenzione alle "disposizioni del capitolo II" della medesima convenzione si intende fatto alle "disposizioni del capo II, sezione 2, del presente regolamento".

↓ 2201/2003
⇒ nuovo

Articolo ~~62~~ 76

Portata degli effetti

1. Gli accordi e le convenzioni di cui ~~all'articolo 59, paragrafo 1, e~~ agli articoli ~~60 e 61~~ da 72 a 75 continuano a produrre effetti nelle materie non disciplinate dal presente regolamento.
2. Le convenzioni di cui ~~agli~~ ~~all'~~ ~~articoli~~ ~~60~~ 73, 74 ⇨ e 75 ⇐ , in particolare ~~la~~ ~~convenzione~~ dell'Aia del 1980 ⇨ e del 1996 ⇐ , continuano ad avere efficacia tra gli Stati membri che ne sono parti contraenti, conformemente ~~all'articolo 60~~ agli articoli 73, 74 ⇨ e 75 ⇐ .

Articolo ~~63~~ 77

Trattati con la Santa Sede

1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 7 maggio 1940.

2. Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo ~~IV~~^{III}, sezione 1, del presente regolamento.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti trattati internazionali (Concordati) conclusi con la Santa Sede:

a) "Concordato lateranense", dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo~~z~~ con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;

b) accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979;

↓ 2116/2004 Art. 1, punto 1

c) accordo tra la Santa Sede e Malta, del 3 febbraio 1993, sul riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni canonici e delle decisioni delle autorità e dei tribunali ecclesiastici in merito a tali matrimoni, incluso il protocollo di applicazione della stessa data, con secondo protocollo aggiuntivo del 6 gennaio 1995.

↓ 2116/2004 Art. 1, punto 2

4. La Spagna, l'Italia o Malta possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.

↓ 2201/2003 (adattato)
⇒ nuovo

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;

b) eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.

CAPO ~~VI~~^{IX}

DISPOSIZIONI ~~TRANSITORIE~~ ⊠ FINALI ⊠

Articolo ~~64~~⁷⁸

⊠ Disposizioni transitorie ⊠

1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici ~~formati~~ ⊠ formalmente redatti o registrati ⊠ e agli accordi ~~tra le parti~~ ⇒ approvati o ⇐ conclusi il o posteriormente ~~alla~~ ⊠ [⊠ data in cui il presente regolamento entra in applicazione ⊠] ⊠ ~~secondo l'articolo 72.~~

↓ nuovo

2. Il regolamento (CE) n. 2201/2003 continua ad applicarsi alle decisioni rese nelle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e agli accordi approvati o conclusi

anteriormente al [data in cui il presente regolamento entra in applicazione], che rientrano nel suo ambito di applicazione.

~~2. Le decisioni pronunciate dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento, relative ad azioni proposte prima di tale termine ma dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III del presente regolamento se la norma sulla competenza era fondata su regole conformi a quelle contenute nel capo II del regolamento stesso, ovvero nel regolamento (CE) n. 1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione.~~

~~3. Le decisioni pronunciate prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento, relative ad azioni proposte dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III del presente regolamento, purché siano decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di quei procedimenti matrimoniali.~~

~~4. Le decisioni pronunciate prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento ma dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, relative ad azioni proposte prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III del presente regolamento, purché siano decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di quei procedimenti matrimoniali, e se la norma sulla competenza era fondata su regole conformi a quelle contenute nel capo II del presente regolamento, ovvero nel regolamento (CE) n. 1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione.~~

↓ 2201/2003 (adattato)
⇒ nuovo

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo ~~65~~ 79

Riesame ☒ Monitoraggio e valutazione ☒

~~Al più tardi il 1° gennaio 2012 e successivamente ogni cinque anni,~~ ⇒ Entro il [10 anni dopo la data di applicazione] ⇐ la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione ☒ sulla valutazione ex post ☒ del presente regolamento, corredata se del caso ☒ necessario ☒ di ☒ una proposta legislativa ☒ proposte di adeguamento.

↓ nuovo

2. Gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione, su richiesta, eventualmente tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, le informazioni riguardanti in particolare:

- a) il numero di decisioni in materia matrimoniale o in materia di responsabilità genitoriale in cui la competenza è basata sui motivi enunciati nel presente regolamento;
- b) in relazione alle domande di esecuzione ai sensi dell'articolo 32, il numero di casi in cui l'esecuzione non ha avuto luogo entro sei settimane dall'avvio del procedimento di esecuzione;
- c) il numero di domande di diniego del riconoscimento di una decisione ai sensi dell'articolo 39 e, se la raccolta è possibile, il numero di casi in cui è stato concesso il diniego del riconoscimento;
- d) il numero di domande di diniego dell'esecuzione di una decisione ai sensi dell'articolo 41 e, se la raccolta è possibile, il numero di casi in cui è stato concesso il diniego dell'esecuzione;
- e) il numero di impugnazioni proposte ai sensi degli articoli 44 e 45, rispettivamente.

↓ 2201/2003 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~66~~ 80

Stati membri con sistemi normativi plurimi

Qualora in uno Stato membro vengano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento:

- a) ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale nell'unità territoriale;
- b) ogni riferimento alla cittadinanza, o, nel caso del Regno Unito, al "domicile" va inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale designata dalla legge di detto Stato ☒ membro ☒;
- c) ogni riferimento all'autorità dello Stato membro va inteso come riferimento all'autorità di un'unità territoriale interessata di tale Stato ☒ membro ☒;
- d) ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso come riferimento alle norme dell'unità territoriale in cui si invocano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione.

Articolo ~~67~~ 81

Informazioni ~~relative alle autorità centrali e alle lingue accettate~~ ☒ da comunicare alla Commissione ☒

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ~~entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:~~

a) denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione ~~indirizzate alle~~ ☒ delle ☒ autorità centrali designate a norma dell'articolo ~~53~~60;

b) le lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali di cui all'articolo ~~66~~57, paragrafo 2;

e

c) le lingue accettate per ~~la compilazione del certificato sul diritto di visita a norma dell'articolo 45, paragrafo 2,~~ ⇒ la traduzione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 65, paragrafo 2, e all'articolo 69, paragrafo 2; ⇐

~~Articolo 68~~

~~Informazioni relative ai giudici e ai mezzi di impugnazione~~

d) ~~Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi dei giudici~~ ☒ le autorità giurisdizionali di cui ☒ ⇒ all'articolo 16, all'articolo 32, paragrafo 1, ⇐ ☒ all'articolo 41, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 2, e all'articolo 45; ☒

e) ~~e dei~~ ☒ i ☒ mezzi d'impugnazione di cui agli articoli ~~21, 29, 33 e 34~~ 44 e 45 ~~e le modifiche apportate.~~

↓ nuovo

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il *[tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento - si prega l'OPOCE di inserire la data corrispondente]*.

↓ 2201/2003 (adattato)
⇒ nuovo

~~La Commissione aggiorna tali informazioni e le rende accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.~~

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale cambiamento di ~~queste~~ ☒ tali ☒ informazioni.

4. La Commissione ☒ provvede con ogni mezzo appropriato ☒ ⇒ , compreso il portale europeo della giustizia elettronica, ⇐ affinché ~~tali~~ ☒ le ☒ informazioni siano accessibili a tutti.

~~Articolo 71~~ 82

~~Abrogazione del regolamento (CE) n. 1347/2000~~

1. ⇒ Fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 2, ⇐ ~~il~~ regolamento (CE) n. ~~1347/2000~~ ☒ 2201/2003 ☒ è abrogato ~~alla~~ ☒ a decorrere dal ☒ ☒ [☒ data in cui il presente regolamento entra in applicazione ☒] ☒ .

2. I riferimenti al regolamento ~~(CE) n. 1347/2000~~ ☒ abrogato ☒ si intendono fatti al presente regolamento ☒ e vanno letti ☒ secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato V.

Articolo ~~72~~ 83

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ~~1° agosto 2004~~ ☒ ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ☒ .

Il presente regolamento si applica dal ~~1° marzo 2005~~ ☒ [...] ☒ , ad eccezione degli articoli ~~67, 68, 69 e 70~~ 70, 71 e 81 che si applicano dal ~~1° agosto 2004~~ ☒ [data di entrata in vigore del presente regolamento] ☒ .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base ~~al trattato che istituisce la Comunità europea~~ ☒ ai trattati ☒ .

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

↓ 2201/2003 (adattato)

ALLEGATO I

**CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO ~~39~~ 53 SULLE DECISIONI IN MATERIA
MATRIMONIALE^{49 50}**

1. ~~Paese~~ ☒ Stato membro ☒ di origine

- ☒ ☐ Belgio (BE) ☐ Bulgaria (BG) ☐ Repubblica ceca (CZ) ☐ Germania (DE) ☐ Estonia (EE)
☐ Irlanda (IE) ☐ Grecia (EL) ☐ Spagna (ES) ☐ Francia (FR) ☐ Croazia (HR) ☐ Italia (IT)
☐ Cipro (CY) ☐ Lettonia (LV) ☐ Lituania (LT) ☐ Lussemburgo (LU) ☐ Ungheria (HU)
☐ Malta (MT) ☐ Paesi Bassi (NL) ☐ Austria (AT) ☐ Polonia (PL) ☐ Portogallo (PT)
☐ Romania (RO) ☐ Slovenia (SI) ☐ Slovacchia (SK) ☐ Finlandia (FI) ☐ Svezia (SE)
☐ Regno Unito (UK) ☒

2. ~~Giudice o~~ AUTORITÀ CHE RILASCI IL CERTIFICATO

2.1. Denominazione

2.2. Recapito

2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica

⁴⁹ ~~Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.~~

⁵⁰ Regolamento (UE) n. xxxx/20xx del Consiglio, del xx xxxxr 20xx, concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori.

~~3. MATRIMONIO~~

~~3.1. Moglie~~

~~3.1.1. Nome e cognome~~

~~3.1.2. Recapito~~

~~3.1.3. Stato e luogo di nascita~~

~~3.1.4. Data di nascita~~

~~3.2. Marito~~

~~3.2.1. Nome e cognome~~

~~3.2.2. Recapito~~

~~3.2.3. Stato e luogo di nascita~~

~~3.2.4. Data di nascita~~

~~3.3. Stato, luogo (eventualmente) e data del matrimonio~~

~~3.3.1. Stato del matrimonio~~

~~3.3.2. Luogo del matrimonio (eventualmente)~~

~~3.3.3. Data del matrimonio~~

~~4. AUTORITÀ GIURISDIZIONALE CHE HA PRONUNCIATO LA DECISIONE~~

~~4.1. Denominazione~~

~~4.2. Luogo~~

~~5. DECISIONE~~

~~5.1. Data~~

~~5.2. Numero di riferimento~~

~~5.3. Tipo di decisione~~

~~5.3.1. Divorzio~~

~~5.3.2. Annullamento del matrimonio~~

~~5.3.3. Separazione personale~~

~~5.4. Si tratta di decisione resa in contumacia?~~

~~5.4.1. No~~

~~5.4.2. Sì⁵¹~~

~~6. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato~~

~~7. CONTRO LA DECISIONE PUÒ ANCORA ESSERE PROPOSTA OPPOSIZIONE SECONDO LA LEGGE DELLO STATO MEMBRO DI ORIGINE?~~

~~7.1. No~~

~~7.2. Sì~~

⁵¹

In questo caso devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

~~8. DATA DA CUI DECORRONO GLI EFFETTI GIURIDICI NELLO STATO MEMBRO IN CUI LA
DECISIONE È STATA PRONUNCIATA~~

~~8.1. Divorzio~~

~~8.2. Separazione personale~~

☒ 3. Autorità che ha reso la decisione

3.1. Denominazione

3.2. Recapito

4. Decisione

4.1. Data

4.2. Numero di riferimento

4.3. Tipo di decisione

4.3.1. Divorzio

4.3.2. Annullamento del matrimonio

4.3.3. Separazione personale

4.4. Si tratta di decisione resa in contumacia?

4.4.1. No

4.4.2. Sì ☒

↓ nuovo

5. Se la decisione è stata resa in contumacia:

5.1. La domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese.

5.1.1. Sì

5.1.2. No

5.2. L'atto è stato notificato o comunicato nel mancato rispetto di queste condizioni, ma è stato comunque accertato che il convenuto ha accettato la decisione inequivocabilmente.

5.2.1. Sì

5.2.2. No

☒ 6. Matrimonio

6.1. Moglie

6.1.1. Nome e cognome

6.1.2. Recapito

6.1.3. Stato e luogo di nascita

6.1.4. Data di nascita

6.2. Marito

6.2.1. Nome e cognome

6.2.2. Recapito

6.2.3. Stato e luogo di nascita

6.2.4. Data di nascita

6.3. Stato, luogo (se disponibile) e data del matrimonio

6.3.1. Stato del matrimonio

6.3.2. Luogo del matrimonio (se disponibile)

6.3.3. Data del matrimonio

7. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato

8. Contro la decisione può ancora essere proposta opposizione secondo la legge dello Stato membro di origine?

8.1. No

8.2. Sì

9. Data da cui decorrono gli effetti giuridici nello Stato membro in cui la decisione è stata resa

9.1. Divorzio

9.2. Separazione personale ☒

10. Spese⁵²:

10.1. Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ lev bulgaro (BGN) ☐ kuna croata (HRK) ☐ corona ceca (CZK) ☐ forint ungherese (HUF) ☐ zloty polacco (PLN) ☐ lira sterlina (GBP) ☐ leu romeno (RON) ☐ corona svedese (SEK) ☐ Altro (precisare codice ISO):

10.2. Sono state condannate alle spese la o le seguenti persone contro cui è chiesta l'esecuzione:

10.2.1. Nome e cognome

10.2.2. Se sono state condannate alle spese più persone, ciascuna può riscuotere l'importo totale:

10.2.2.1. ☐ Sì

10.2.2.2. ☐ No

10.3. Le spese delle quali si chiede il recupero sono le seguenti⁵³:

10.3.1. ☐ Le spese sono fissate nella decisione sotto forma di importo totale (precisare l'importo):

10.3.2. ☐ Le spese sono fissate nella decisione sotto forma di percentuale del totale delle spese (precisare la percentuale del totale):

10.3.3. ☐ Il pagamento delle spese è stabilito dalla decisione e gli importi esatti sono i seguenti:

10.3.3.1. ☐ Spese di giudizio:

10.3.3.2. ☐ Onorari degli avvocati:

10.3.3.3. ☐ Spese di notificazione e/o comunicazione degli atti:

10.3.3.4. ☐ Altro:

10.3.4. ☐ Altro (precisare):

10.4. Interessi sulle spese:

10.4.1. ☐ Non applicabili

⁵² Il presente punto riguarda anche le situazioni nelle quali la ripartizione delle spese avviene mediante decisione separata.

⁵³ Nel caso in cui più persone possano recuperare le spese, inserire la ripartizione per ciascuna persona separatamente.

10.4.2. ☐ Interessi precisati nella decisione

10.4.2.1. ☐ Importo:

o

10.4.2.2. ☐ tasso ... %

10.4.2.2.1. Interessi dovuti dal [data (gg/mm/aaaa) o evento]
al [data (gg/mm/aaaa) o evento]⁵⁴

10.4.3. ☐ Interessi legali (se del caso) da calcolare conformemente a (precisare la fonte pertinente):

10.4.3.1. Interessi dovuti dal [data (gg/mm/aaaa) o evento]
al [data (gg/mm/aaaa) o evento]⁵⁵

10.4.4. ☐ Capitalizzazione degli interessi (se del caso precisare):

↓ 2201/2003

Fatto a ..., il ...

Firma e/o timbro

⁵⁴ Inserire le informazioni per tutti i periodi, se più di uno.

⁵⁵ Inserire le informazioni per tutti i periodi, se più di uno.

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO ~~39~~ ⁵³ SULLE DECISIONI RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE^{~~56~~ ⁵⁷} ☒ , COMPRESO IL DIRITTO DI VISITA; O IL RITORNO DEL MINORE ☒

1. Stato membro di origine

- ☒ ☐ Belgio (BE) ☐ Bulgaria (BG) ☐ Repubblica ceca (CZ) ☐ Germania (DE) ☐ Estonia (EE)
☐ Irlanda (IE) ☐ Grecia (EL) ☐ Spagna (ES) ☐ Francia (FR) ☐ Croazia (HR) ☐ Italia (IT)
☐ Cipro (CY) ☐ Lettonia (LV) ☐ Lituania (LT) ☐ Lussemburgo (LU) ☐ Ungheria (HU)
☐ Malta (MT) ☐ Paesi Bassi (NL) ☐ Austria (AT) ☐ Polonia (PL) ☐ Portogallo (PT)
☐ Romania (RO) ☐ Slovenia (SI) ☐ Slovacchia (SK) ☐ Finlandia (FI) ☐ Svezia (SE)
☐ Regno Unito (UK) ☒

2. ~~GIUDICE O~~ AUTORITÀ CHE RILASCI IL CERTIFICATO

2.1. Denominazione

2.2. Recapito

2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica

~~3. TITOLARI DI UN DIRITTO DI VISITA~~

~~3.1. Nome e cognome~~

~~3.2. Recapito~~

~~3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili):~~

~~4. TITOLARI DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DIVERSI DA QUELLI MENZIONATI AL PUNTO ~~3~~ ⁵⁸~~

~~4.1. 4.1.1. Nome e cognome~~

~~4.1.2. Recapito~~

~~4.1.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili):~~

~~4.2. 4.2.1. Nome e cognome~~

~~4.2.2. Recapito~~

~~4.2.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili):~~

~~4.3. 4.3.1. Nome e cognome~~

~~4.3.2. Recapito~~

⁵⁶ ~~Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.~~

⁵⁷ ~~Regolamento (UE) n. xxxx/20xx del Consiglio, del xx xxxxxr 20xx, concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori.~~

⁵⁸ ~~In caso di potestà congiunta, la persona menzionata al punto 3 può anche essere menzionata al punto 4.~~

~~4.3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili):~~

~~5. AUTORITÀ GIURISDIZIONALE CHE HA PRONUNCIATO LA DECISIONE~~

~~5.1. Denominazione~~

~~5.2. Luogo~~

~~6. DECISIONE~~

~~6.1. Data~~

~~6.2. Numero di riferimento~~

~~6.3. Si tratta di decisione resa in contumacia?~~

~~6.3.1. No~~

~~6.3.2. Sì⁵⁹~~

~~7. MINORI OGGETTO DELLA DECISIONE⁶⁰~~

~~7.1. Nome, cognome e data di nascita~~

~~7.2. Nome, cognome e data di nascita~~

~~7.3. Nome, cognome e data di nascita~~

~~7.4. Nome, cognome e data di nascita~~

~~8. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato~~

~~9. ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ E NOTIFICAZIONE~~

~~9.1. La decisione è esecutiva secondo la legge dello Stato membro di origine?~~

~~9.1.1. Sì~~

~~9.1.2. No~~

~~9.2. La decisione è stata notificata alla parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere?~~

~~9.2.1. Sì~~

~~9.2.1.1. Nome e cognome della parte~~

~~9.2.1.2. Recapito~~

~~9.2.1.3. Data della notificazione~~

~~9.2.2. No~~

⁵⁹ In questo caso devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

⁶⁰ Se i minori sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.

~~10. INFORMAZIONI SPECIFICHE PER LE DECISIONI RELATIVE AL DIRITTO DI VISITA SE È
RICHIESTO L'EXEQUATUR AI SENSI DELL'ARTICOLO 28. TALE POSSIBILITÀ È
PREVISTA ALL'ARTICOLO 40, PARAGRAFO 2.~~

~~10.1. Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita (se e nella misura in cui tali
precisazioni figurano nella decisione)~~

~~10.1.1. Data e ora~~

~~10.1.1.1. Inizio~~

~~10.1.1.2. Fine~~

~~10.1.2. Luogo~~

~~10.1.3. Obblighi specifici che fanno capo al titolare della responsabilità genitoriale~~

~~10.1.4. Obblighi specifici che fanno capo al beneficiario del diritto di visita~~

~~10.1.5. Limitazioni connesse all'esercizio del diritto di visita~~

~~11. INFORMAZIONI SPECIFICHE PER LE DECISIONI RELATIVE AL RITORNO DEL MINORE SE È
RICHIESTO L'EXEQUATUR AI SENSI DELL'ARTICOLO 28. TALE POSSIBILITÀ È
PREVISTA DALL'ARTICOLO 40, PARAGRAFO 2.~~

~~11.1. La decisione dispone il ritorno del minore~~

~~11.2. Persona presso la quale il minore deve fare ritorno (se tale precisazione figura nella
decisione)~~

~~11.2.1. Nome e cognome~~

~~11.2.2. Recapito~~

☒ 3. Autorità che ha reso la decisione

3.1. Denominazione

3.2. Recapito

4. Decisione

4.1. Data

4.2. Numero di riferimento

5. Titolari della responsabilità genitoriale

5.1. Genitore 1

5.1.1. Nome e cognome

5.1.2. Recapito

5.1.3. Data e luogo di nascita (se disponibile):

5.2. Genitore 2

5.2.1. Nome e cognome

- 5.2.2. Recapito
 - 5.2.3. Data e luogo di nascita (se disponibile):
- 5.3. Altro titolare della responsabilità genitoriale
 - 5.3.1. Nome e cognome
 - 5.3.2. Recapito
 - 5.3.3. Data e luogo di nascita (se disponibile):
- 6. Minori oggetto della decisione⁶¹
 - 6.1. Minore 1
 - 6.1.1 Nome e cognome
 - 6.1.2. Data di nascita
 - 6.1.3. Recapito
 - 6.2. Minore 2
 - 6.2.1. Nome e cognome
 - 6.2.2. Data di nascita
 - 6.2.3. Recapito
 - 6.3. Minore 3
 - 6.3.1. Nome e cognome
 - 6.3.2. Data di nascita
 - 6.3.3. Recapito
 - 6.4. Minore 4
 - 6.4.1. Nome e cognome
 - 6.4.2. Data di nascita
 - 6.4.3. Recapito
- 7. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato
- 8. Attestato di esecutività e notificazione
 - 8.1. La decisione è esecutiva secondo la legge dello Stato membro di origine?

⁶¹ Se i minori sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.

8.1.1. Sì

8.1.2. No

8.2. La decisione è stata notificata alla parte contro cui viene fatta valere l'esecuzione?

8.2.1. Sì

8.2.1.1. Nome e cognome della parte

8.2.1.2. Recapito

8.2.1.3. Data della notificazione

8.2.2. No

9. Se la decisione è stata resa in contumacia:

9.1. La domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese.

9.1.1. Sì

9.1.2. No

9.2. L'atto è stato notificato o comunicato nel mancato rispetto di queste condizioni, ma è stato comunque accertato che il convenuto ha accettato la decisione inequivocabilmente.

9.2.1. Sì

9.2.2. No

10. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate.

10.1. Sì

10.2. No ☐

 nuovo

11. È stata data al minore la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione.

11.1. Sì

12. È stata presa in debito conto l'opinione del minore.

12.1. Sì

☒ 13. Informazioni specifiche sulle decisioni che accordano un diritto di visita

13.1. Persone cui è accordato il diritto di visita⁶²

13.1.1. Nome e cognome

13.1.2. Recapito

13.1.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili):

13.2. Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita (se precisate nella decisione)

13.2.1. Data e ora

13.2.1.1. Inizio

13.2.1.2. Fine

13.2.2. Luogo

13.2.3. Obblighi specifici che fanno capo al titolare della responsabilità genitoriale

13.2.4. Obblighi specifici che fanno capo al beneficiario del diritto di visita

13.2.5. Limitazioni connesse all'esercizio del diritto di visita

14. Informazioni specifiche sulle decisioni che dispongono il ritorno del minore

14.1. La decisione dispone il ritorno del minore

14.2. Persona presso la quale il minore deve fare ritorno (se tale precisazione figura nella decisione)

14.2.1. Nome e cognome

14.2.2. Recapito ☒

15. Se del caso le modalità delle misure adottate dal giudice o dalle autorità al fine di assicurare la protezione del minore durante o dopo il ritorno nello Stato membro in cui risiede abitualmente:

16. La decisione è basata sull'articolo 26, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento e stabilisce il ritorno del minore; nel rendere la decisione il giudice ha tenuto conto dei

⁶² In caso di affidamento congiunto, la persona menzionata al punto 5 può anche essere menzionata al punto 13.1.

motivi e degli elementi di prova che sottendono la decisione ex articolo 13, lettera b), della convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori:

16.1. Sì

16.2. No

17. Informazioni specifiche su altre eventuali decisioni in materia di responsabilità genitoriale:

17.1. Descrizione dell'obbligo da eseguire:

18. Spese⁶³:

18.1. Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ lev bulgaro (BGN) ☐ kuna croata (HRK) ☐ corona ceca (CZK) ☐ forint ungherese (HUF) ☐ zloty polacco (PLN) ☐ lira sterlina (GBP) ☐ leu romeno (RON) ☐ corona svedese (SEK) ☐ Altro (precisare codice ISO):

18.2. Sono state condannate alle spese la o le seguenti persone contro cui è chiesta l'esecuzione:

18.2.1. Nome e cognome

18.2.2. Se sono state condannate alle spese più persone, ciascuna può riscuotere l'importo totale:

18.2.2.1. ☐ Sì

18.2.2.2. ☐ No

18.3. Le spese delle quali si chiede il recupero sono le seguenti⁶⁴:

18.3.1. ☐ Le spese sono fissate nella decisione sotto forma di un importo totale (precisare l'importo):

18.3.2. ☐ Le spese sono fissate nella decisione sotto forma di una percentuale del totale delle spese (precisare la percentuale del totale):

18.3.3. ☐ Il pagamento delle spese è stabilito dalla decisione e gli importi esatti sono i seguenti:

18.3.3.1. ☐ Spese di giudizio:

18.3.3.2. ☐ Onorari degli avvocati:

⁶³ Il presente punto riguarda anche le situazioni nelle quali la ripartizione delle spese avviene mediante decisione separata.

⁶⁴ Nel caso in cui le spese possano essere recuperate da più persone, inserire la ripartizione per ciascuna persona separatamente.

18.3.3.3. ☐ Spese di notificazione e/o comunicazione degli atti:

18.3.3.4. ☐ Altro:

18.3.4. ☐ Altro (precisare):

18.4. Interessi sulle spese:

18.4.1. ☐ Non applicabili

18.4.2. ☐ Interessi precisati nella decisione

18.4.2.1. ☐ Importo:

o

18.4.2.2. ☐ tasso ... %

18.4.2.2.1. Interessi dovuti dal [data (gg/mm/aaaa) o evento]
al [data (gg/mm/aaaa) o evento]⁶⁵

18.4.3. ☐ Interessi legali (se del caso) da calcolare conformemente a (precisare la fonte pertinente):

18.4.3.1. Interessi dovuti dal [data (gg/mm/aaaa) o evento]
al [data (gg/mm/aaaa) o evento]⁶⁶

18.4.4. ☐ Capitalizzazione degli interessi (se del caso, precisare):

↓ 2201/2003

Fatto a ..., il

Firma e/o timbro

⁶⁵ Inserire le informazioni per tutti i periodi, se più di uno.

⁶⁶ Inserire le informazioni per tutti i periodi, se più di uno.

ALLEGATO III

**CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 41 PARAGRAFO 1, SULLE DECISIONI
IN MATERIA DI DIRITTO DI VISITA⁶⁷**

~~1. Stato membro di origine~~

2. GIUDICE O AUTORITÀ CHE RILASCI IL CERTIFICATO

~~2.1. Denominazione~~

~~2.2. Recapito~~

~~2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica~~

3. TITOLARI DI UN DIRITTO DI VISITA

~~3.1. Nome e cognome~~

~~3.2. Recapito~~

~~3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili):~~

**4. TITOLARI DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DIVERSI DA QUELLI MENZIONATI AL
PUNTO 3^{68,69}**

~~4.1. 4.1.1. Nome e cognome~~

~~4.1.2. Recapito~~

~~4.1.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili):~~

~~4.2. 4.2.1. Nome e cognome~~

~~4.2.2. Recapito~~

~~4.2.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili):~~

4.3. Altri

~~4.3.1. Nome e cognome~~

~~4.3.2. Recapito~~

~~4.3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili):~~

5. AUTORITÀ GIURISDIZIONALE CHE HA PRONUNCIATO LA DECISIONE

~~5.1. Denominazione~~

~~5.2. Luogo~~

⁶⁷ ~~Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.~~

⁶⁸ ~~In caso di potestà congiunta, la persona menzionata al punto 3 può anche essere menzionata al punto 4.~~

⁶⁹ ~~Barrare la casella corrispondente alla persona nei confronti della quale deve essere eseguita la decisione.~~

6. DECISIONE

6.1. Data

6.2. Numero di riferimento

7. MINORI OGGETTO DELLA DECISIONE⁷⁰

7.1. Nome, cognome e data di nascita

7.2. Nome, cognome e data di nascita

7.3. Nome, cognome e data di nascita

7.4. Nome, cognome e data di nascita

8. LA DECISIONE PUÒ ESSERE IMPUGNATA SECONDO LA LEGISLAZIONE DELLO STATO MEMBRO DI ORIGINE?

8.1. Sì

8.2. No

9. In caso di procedimento in contumacia, la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, o, è stato notificato o comunicato nel mancato rispetto di queste condizioni, sia comunque accertato che il convenuto ha accettato la decisione inequivocabilmente

10. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate

11. I figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità.

12. MODALITÀ PRATICHE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA (SE E NELLA MISURA IN CUI TALI PRECISAZIONI FIGURANO NELLA DECISIONE)

12.1. Data e ora

12.1.1. Inizio

12.1.2. Fine

12.2. Luogo

12.3. Obblighi specifici che fanno capo al titolare della responsabilità genitoriale

12.4. Obblighi specifici che fanno capo al beneficiario del diritto di visita

12.5. Limitazioni connesse all'esercizio del diritto di visita

13. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato

Fatto a ..., il ...

Firma e/o timbro

⁷⁰

Se i minori sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.

ALLEGATO IV

CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 47, PARAGRAFO 1 SUL RITORNO DEL MINORE⁷¹

~~1. Stato membro di origine~~

2. GIUDICE O AUTORITÀ CHE RILASCI IL CERTIFICATO

~~2.1. Denominazione~~

~~2.2. Recapito~~

~~2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica~~

3. PERSONA PRESSO IL QUALE IL MINORE DEVE FARE RITORNO (SE TALE PRECISAZIONE FIGURA NELLA DECISIONE)

~~3.1. Nome e cognome~~

~~3.2. Recapito~~

~~3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili):~~

4. TITOLARI DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE⁷²

4.1. Madre

~~4.1.1. Nome e cognome~~

~~4.1.2. Recapito (se i dati sono disponibili)~~

~~4.1.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili):~~

4.2. Padre

~~4.2.1. Nome e cognome~~

~~4.2.2. Recapito (se i dati sono disponibili)~~

~~4.2.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili):~~

4.3. Altri

~~4.3.1. Nome e cognome~~

~~4.3.2. Recapito (se i dati sono disponibili)~~

~~4.3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili):~~

5. DIFENSORE (SE I DATI SONO DISPONIBILI)

~~5.1. Nome e cognome~~

~~5.2. Recapito (se i dati sono disponibili)~~

⁷¹ ~~Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.~~

⁷² ~~Tale punto è facoltativo.~~

~~6. AUTORITÀ GIURISDIZIONALE CHE HA PRONUNCIATO LA DECISIONE~~

~~6.1. Denominazione~~

~~6.2. Luogo~~

~~7. DECISIONE~~

~~7.1. Data~~

~~7.2. Numero di riferimento~~

~~8. MINORI OGGETTO DELLA DECISIONE⁷³~~

~~8.1. Nome, cognome e data di nascita~~

~~8.2. Nome, cognome e data di nascita~~

~~8.3. Nome, cognome e data di nascita~~

~~8.4. Nome, cognome e data di nascita~~

~~9. La decisione dispone il ritorno del minore~~

~~10. LA DECISIONE PUÒ ESSERE IMPUGNATA SECONDO LA LEGISLAZIONE DELLO STATO MEMBRO DI ORIGINE?~~

~~10.1. Sì~~

~~10.2. No~~

~~11. I figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità~~

~~12. Le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate~~

~~13. La decisione stabilisce il ritorno del minore e il giudice nella sua sentenza ha tenuto conto dei motivi e degli elementi di prova sui quali si basa la decisione adottata conformemente all'articolo 13, lettera b), della convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori~~

~~14. Se del caso, le modalità delle misure adottate dal giudice o dalle autorità al fine di assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato membro in cui risiede abitualmente~~

~~15. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato~~

~~Fatto a ..., il ...~~

~~Firma e/o timbro~~

⁷³

~~Se i minori sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.~~

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 56 RELATIVO A UN ATTO PUBBLICO O UN ACCORDO⁷⁴

1. AUTORITÀ CHE RILASCI IL CERTIFICATO

1.1. Denominazione:

1.2. Recapito:

1.2.1. Via e numero/casella postale:

1.2.2. Località e CAP:

1.2.3. Stato membro:

☐ Belgio (BE) ☐ Bulgaria (BG) ☐ Repubblica ceca (CZ) ☐ Germania (DE) ☐ Estonia (EE)
☐ Irlanda (IE) ☐ Grecia (EL) ☐ Spagna (ES) ☐ Francia (FR) ☐ Croazia (HR) ☐ Italia (IT)
☐ Cipro (CY) ☐ Lettonia (LV) ☐ Lituania (LT) ☐ Lussemburgo (LU) ☐ Ungheria (HU)
☐ Malta (MT) ☐ Paesi Bassi (NL) ☐ Austria (AT) ☐ Polonia (PL) ☐ Portogallo (PT)
☐ Romania (RO) ☐ Slovenia (SI) ☐ Slovacchia (SK) ☐ Finlandia (FI) ☐ Svezia (SE)
☐ Regno Unito (UK)

1.3. Telefono:

1.4. Fax:

1.5. Posta elettronica (se disponibile):

2. ATTO PUBBLICO

2.1. Autorità che ha redatto l'atto pubblico (se diversa dall'autorità che rilascia il certificato)

2.1.1. Denominazione e titolo dell'autorità:

2.1.2. Recapito:

2.2. Data (gg/mm/aaaa) in cui l'atto pubblico è stato redatto dall'autorità di cui al punto 2.1:

2.3. Numero di riferimento dell'atto pubblico (se del caso):

⁷⁴ Articolo 56 del regolamento (UE) n. xxxx/20xx del Consiglio, del xx xxxxxr 20xx, concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori.

2.4. Data (gg/mm/aaaa) di registrazione dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine (da compilare soltanto se la data di registrazione determina l'effetto giuridico dell'atto e se è diversa da quella indicata al punto 2.2):

2.4.1. Numero di riferimento del registro (se del caso):

3. ACCORDO

3.1. Autorità che ha approvato l'accordo o dinanzi alla quale quest'ultimo è stato concluso (se diversa dall'autorità che rilascia il certificato)

3.1.1. Denominazione:

3.1.2. Recapito:

3.2. Data (gg/mm/aaaa) dell'accordo:

3.3. Numero di riferimento dell'accordo:

4. PARTI DELL'ATTO PUBBLICO/DELL'ACCORDO:

4.1. Nome e cognome della prima parte:

4.1.1. Recapito:

4.1.2. Data e luogo di nascita (se disponibile):

4.2. Nome e cognome della seconda parte:

4.2.1. Recapito:

4.2.2. Data e luogo di nascita (se disponibile):

4.3. Nome e cognome di eventuali altre parti:

4.3.1. Recapito:

4.3.2. Data e luogo di nascita (se disponibile):

5. ESECUTIVITÀ DELL'ATTO PUBBLICO/DELL'ACCORDO NELLO STATO MEMBRO D'ORIGINE

5.1. L'atto pubblico/l'accordo ha efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine

5.1.1. ☐ Sì

5.1.2. ☐ No

5.2. Dispositivo dell'atto pubblico/dell'accordo

5.2.1. Breve descrizione dell'obbligazione esecutiva

5.2.2.2. L'obbligazione di cui al punto 5.2 è esecutiva nei confronti della persona o delle persone seguente/i⁷⁵ (nome e cognome)

Fatto a: ...

Firma e/o timbro dell'autorità d'origine:

↓ 2201/2003

⁷⁵ Inserire le informazioni per tutte le persone, se più di una.

ALLEGATO V

TABELLA DI CORRISPONDENZA CON IL REGOLAMENTO (CE) N. 1347/2000

Articoli abrogati	Articoli corrispondenti del nuovo testo
1	1 , 2
2	3
3	12
4	
5	4
6	5
7	6
8	7
9	17
10	18
11	16 , 19
12	20
13	2 , 40 , 46
14	21
15	22 , 23
16	
17	24
18	25
19	26
20	27
21	28
22	21 , 29
23	30
24	31

25	32
26	33
27	34
28	35
29	36
30	50
31	51
32	37
33	39
34	38
35	52
36	59
37	60, 61
38	62
39	
40	63
41	66
42	64
43	65
44	68, 69
45	70
46	72
Allegato I	68
Allegato II	68
Allegato III	68
Allegato IV	Allegato I
Allegato V	Allegato II

ALLEGATO VI

~~Dichiarazione della Svezia e della Finlandia ai sensi dell'articolo 59 paragrafo 2, lettera a) del regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.~~

DICHIARAZIONE DELLA SVEZIA

~~Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, la Svezia dichiara che nei rapporti tra Svezia e Finlandia, in luogo delle norme di detto regolamento, si applica in tutto e per tutto la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale.~~

DICHIARAZIONE DELLA FINLANDIA

~~Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 la Finlandia dichiara che nei rapporti tra Finlandia e Svezia, in luogo delle norme di detto regolamento, si applica in tutto e per tutto la convenzione del 6 febbraio 1931 fra Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Danimarca contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale.~~



ALLEGATO IV

Regolamento abrogato e relativa modifica

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio
(GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 2116/2004 del Consiglio
(GU L 367 del 14.12.2004, pag. 1)

ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2201/2003	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, frase introduttiva	Articolo 2, frase introduttiva
Articolo 2, paragrafi da 1 a 6	Articolo 2, paragrafi da 1 a 6
-	Articolo 2, paragrafo 7
Articolo 2, paragrafo 7	Articolo 2, paragrafo 8
Articolo 2, paragrafo 8	Articolo 2, paragrafo 9
Articolo 2, paragrafo 9	Articolo 2, paragrafo 10
Articolo 2, paragrafo 10	Articolo 2, paragrafo 11
Articolo 2, paragrafo 11	Articolo 2, paragrafo 12
Articoli 3, 4 e 5	Articoli 3, 4 e 5
Articolo 6	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 8	Articolo 7
Articolo 9	Articolo 8
Articolo 10, frase introduttiva	Articolo 9, frase introduttiva
Articolo 10, lettera a)	Articolo 9, lettera a)
Articolo 10, lettera b), frase introduttiva	Articolo 9, lettera b), frase introduttiva
Articolo 10, lettera b), punti i) e ii)	Articolo 9, lettera b), punti i) e ii)
-	Articolo 9, lettera b), punto iii)
Articolo 10, lettera b), punto iii)	Articolo 9, lettera b), punto iv)
Articolo 10, lettera b), punto iv)	Articolo 9, lettera b), punto v)
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 21
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 24
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 4
 Articolo 11, paragrafo 5
 Articolo 11, paragrafo 6
 Articolo 11, paragrafo 7
 Articolo 11, paragrafo 8
 Articolo 12, paragrafo 1
 Articolo 12, paragrafo 2
 Articolo 12, paragrafo 3
 -
 Articolo 12, paragrafo 4
 Articolo 13
 Articolo 14
 Articolo 15
 Articolo 16
 -
 Articoli 17, 18 e 19
 -
 Articolo 20
 Articolo 21
 -
 Articolo 22
 Articolo 23, lettere a), c), d), e), f)
 Articolo 23, lettere b) e g)
 Articoli 24, 25, 26
 Articolo 27
 -
 Articoli da 28 a 36
 -
 -
 -
 Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 1
 Articolo 25, paragrafo 2
 Articolo 26, paragrafo 2
 Articolo 26, paragrafo 3
 Articolo 26, paragrafo 4
 Articolo 10, paragrafo 1
 Articolo 10, paragrafo 2
 Articolo 10, paragrafo 3
 Articolo 10, paragrafi 4 e 5
 Articolo 10, paragrafo 6
 Articolo 11
 Articolo 13
 Articolo 14
 Articolo 15
 Articolo 16
 Articoli 17, 18 e 19
 Articolo 20
 Articolo 12
 Articolo 27
 Articolo 28
 Articolo 37
 Articolo 38, paragrafo 1
 -
 Articoli 50, 51 e 52
 Articolo 29, lettera a)
 Articolo 29, lettere b) e c)
 -
 Articoli da 30 a 32
 Articoli 35 e 36
 Articoli da 39 a 49
 Articolo 28, paragrafo 1

-	Articolo 28, paragrafo 2
Articolo 37, paragrafo 2	-
-	Articolo 34, paragrafi 2 e 3
Articolo 38	-
Articolo 39	Articolo 53, paragrafi 1 e 2
Articolo 40	-
Articolo 41, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafo 2, articolo 38, paragrafo 2, e articolo 53, paragrafo 2
Articolo 41, paragrafi 2 e 3	Articolo 53, paragrafo 2
Articolo 42, paragrafo 1	Articolo 38, paragrafo 2, e articolo 53, paragrafo 2
Articolo 42, paragrafo 2	Articolo 53, paragrafi da 3 a 6
-	Articolo 54, paragrafi 1 e 2
Articolo 43	Articolo 54, paragrafi 3 e 4
Articolo 44	Articolo 53, paragrafo 7
Articolo 45, paragrafo 1	Articolo 34, paragrafo 1
Articolo 45, paragrafo 2	Articolo 34, paragrafi 2 e 3, e articolo 69
Articolo 46	Articolo 55
-	Articolo 56
Articolo 47, paragrafo 1	Articolo 31, paragrafo 1
-	Articolo 31, paragrafo 2
Articolo 47, paragrafo 2	-
Articolo 48	Articolo 33, paragrafo 1
-	Articolo 33, paragrafo 2
Articoli 49, 50, 51	Articoli 57, 58 e 59
Articolo 52	Articolo 68
Articolo 53	Articolo 60
-	Articolo 61
Articolo 54	Articolo 62
Articolo 55, frase introduttiva	Articolo 63, paragrafo 1, frase introduttiva, e articolo 63, paragrafo 2
-	Articolo 63, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 55, lettera a)	Articolo 63, paragrafo 1, lettera b) e articolo 64, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 55, lettere da b) a e)	Articolo 63, paragrafo 1, lettere da c) a f)

-	Articolo 63, paragrafo 1, lettera g)
-	Articolo 63, paragrafi 3 e 4
-	Articolo 64, paragrafo 1, lettera b), paragrafi da 2 a 6
Articolo 56, paragrafo 1	Articolo 65, paragrafo 1
-	Articolo 65, paragrafo 2
Articolo 56, paragrafo 2	Articolo 65, paragrafo 3
-	Articolo 65, paragrafo 4
Articolo 56, paragrafo 3	Articolo 65, paragrafo 5
Articolo 56, paragrafo 4	-
Articoli 57 e 58	Articoli 66 e 67
-	Articolo 69
Articolo 59, paragrafo 1	Articolo 72
Articolo 59, paragrafi 2 e 3	-
Articolo 60, lettere da a) a d)	Articolo 73
Articolo 60, lettera e)	Articolo 74
Articolo 61	Articolo 75, paragrafo 1
-	Articolo 75, paragrafi 2 e 3
Articoli 62, 63, 64	Articoli 76, 77, 78
Articolo 65	Articolo 79, paragrafo 1
-	Articolo 79, paragrafo 2
Articolo 66	Articolo 80
Articoli 67 e 68	Articolo 81
Articoli 69 e 70	-
-	Articoli 70 e 71
Articoli 71 e 72	Articoli 82 e 83
Allegato I	Allegato I
Allegato II	-
Allegato III	Allegato II
Allegato IV	Allegato II
-	Allegato III